

Gustavo Adolfo Nobile Mattei

I *Responsa* di Andrea Alciato. Osservazioni preliminari e prospettive di ricerca

SOMMARIO: 1. Rileggendo l'Alciato consiliatore – 2. Un culto nell'età della prassi: la persona giusta al momento sbagliato? – 3. Un giurista al crocevia fra teoria e prassi – 4. Bersaglio di polemiche roventi – 5. Il travaglio editoriale – 6. Prospettive di ricerca: profili formali – 7. Prospettive di ricerca: profili contenutistici

ABSTRACT: The *Responsa* written by Andrea Alciato is a collection of legal consulting worth studying. Its author was certainly one of the most brilliant XVIth century jurists: he elaborated an innovative method based on philology and history in opposition to the Medieval one, inspired by the dialectics. But Alciato did not regard legal advices as scientific products and thought that they have a pure practice function. What issues show these counsels? Can we find in them the same humanistic approach characteristic of the main works? What legal arrangements engage the Author?

KEY WORDS: Legal counsel – Andrea Alciato – Renaissance

1. Rileggendo l'Alciato consiliatore

Affrontare lo studio di Andrea Alciato, il giurista più brillante del nostro Cinquecento, rappresenta una sfida carica di suggestioni e difficoltà. Per quanto se ne sia scritto, l'Autore resta ancora da scoprire: per profondità di pensiero, varietà d'interessi e numero di opere, il suo contributo alla cultura moderna è tanto rilevante quanto inesauribile. Il profilo intellettuale, non meno di quello biografico, costituiscono un campo d'indagine ancora fecondo¹.

In lui si rispecchiano le migliori qualità dell'umanista rinascimentale: un sapere enciclopedico capace di spaziare dalla storia alla filologia – passando per epigrafia, teatro e numismatica – e di coniugarlo fruttuosamente col diritto. Una raffinatezza intellettuale ben consapevole della propria eccellenza, eppure capace di chinarsi sui problemi del quotidiano. L'itinerario scientifico di Alciato non si limitò alla ricostruzione dei passi greci, all'ermeneutica o alle istituzioni tardoantiche: il Nostro seppe “sporcarsi le mani” col più tradizionale commentario e con un'imponente produzione consiliare. Se gli studiosi hanno già sfumato le opposizioni tra *mos italicus* e *mos gallicus* – pur senza negare una certa diversità di approccio – un'analoga revisione non può che toccare anche il

¹ Per un approfondimento biografico, cfr. P.É. Viard, *André Alciat (1492-1550)*, Paris 1926. Una sintesi più aggiornata, con elencazione di opere e bibliografia, nelle seguenti voci enciclopediche: R. Abbondanza, *Alciato Andrea*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, II, Roma 1960, pp. 69-77; G. Rossi, *Andrea Alciato*, in *Il contributo italiano alla Storia del pensiero*, VIII. *Diritto*, Roma 2012, pp. 106-109; A. Belloni – E. Cortese, *Alciato Andrea*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna 2013, I, pp. 29-32.

“capostipite” dei Culti. Il Milanese fu una voce originale, talora contestata, ma persino in Patria conobbe fortune sia accademiche che forensi.

Alciato coltivò il diritto in sommo grado, come *scientia* e come *ars*. Consapevoli della sua poliedricità, sembra opportuno volgere lo sguardo a quei *Responsa* che ne testimoniano l'aspetto pratico. Nonostante la loro importanza, essi non hanno ricevuto particolare attenzione storiografica, con la felice eccezione di due saggi di Marco Cavina²: indagini meticolose che difficilmente potranno essere contraddette, ma rispetto alle quali si può compiere un lavoro di approfondimento. Il perimetro è tracciato, ma un'analisi formale e contenutistica può chiarire ulteriori aspetti.

In questa sede, lungi dal trarre conclusioni definitive su un tema così complesso, ci si limita a presentare i primissimi risultati della ricerca e a prospettare i futuri sviluppi³.

2. Un culto nell'età della prassi: la persona giusta al momento sbagliato?

Tra Quattro e Cinquecento il genere consiliare, antico quanto lo stesso *ius commune*, è all'apice del successo: mai come adesso, complice l'introduzione della stampa, si assiste ad un'incredibile proliferazione di raccolte, talvolta opera di professori di grido, talaltra frutto della vanità di qualche giurista sconosciuto⁴. Sulla scia del prolifico Baldo, autorità indiscusse portano alla ribalta una letteratura finora secondaria rispetto al commentario⁵, eppure dotata d'irresistibile magnetismo: il lettore – avvocato, giudice, privato – è avido di *consilia*, perché vi scorge uno strumento in grado di suggerire un indirizzo affidabile. Il fenomeno, non a caso, è parallelo all'affermazione di un'altra costante del diritto di *Ancien Régime*: la *communis opinio doctorum*. Entrambi sono espressione dell'*argumentum ab auctoritate*, bussola indispensabile per uno *ius*

² M. Cavina, *Indagini intorno al mos respondendi di Andrea Alciato*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LVII (1984), pp. 207-252; Id., *Consilia: il modello di Andrea Alciato. Tipologie formali e argomentative fra mos italicus e mos gallicus*, in “Clio@Themis”, VIII (2015), (<http://www.cliothemis.com/Consilia-il-modello-di-Andrea>).

³ Il presente lavoro si colloca nell'ambito dell'assegno di ricerca “*La produzione consiliaristica di Andrea Alciato*” presso l'Università di Verona (responsabile scientifico: prof. Giovanni Rossi).

⁴ La “produzione incunabolistica (...) lanciò le raccolte più di quanto non facesse per i testi puramente universitari, che avevano viceversa una larga tradizione manoscritta”: M. Ascheri, *Il consilium dei giuristi medievali*, in C. Casagrande – C. Crisciani – S. Vecchio (curr.), *Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale*, Impruneta 2004, p.256. A fine Settecento, in Italia, si conteranno tra le 400 e le 500 raccolte di *consilia*, perlopiù composte nei secc.XV-XVI. Cfr. Id., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna 1995, p.188.

⁵ Nel genere consiliare si cimentano giuristi del calibro di Paolo di Castro (1360ca-1441), Raffaele Fulgosio (1367-1427), Raffaele Cumano (1377ca-1427), Niccolò de' Tedeschi (1386-1445), Lodovico Pontano (1409ca-1439), Bartolomeo Cipolla (1420ca-1475), Alessandro Tartagni (1424-1477), Giason del Maino (1435-1519), Filippo Decio (1454-1535): in poche parole, i migliori del Quattrocento.

commune sempre più complesso⁶. Quegli stessi accademici, che nelle aule ricamano verbose interpretazioni, assecondano la domanda che viene dalla prassi e sostengono l'utilità di siffatti meccanismi. Ci si appella al dottore più esperto o all'opinione maggioritaria, perché si presume che la verità sia dalla loro parte: è il trionfo del probabile, una mezza verità che ispira fiducia ma reca con sé alcune controindicazioni⁷. È così che, impercettibilmente, l'età dei commentatori cede il passo a quella dei consiliatori⁸; per adoperare categorie più familiari alla storiografia italiana, si assiste ad una graduale, ma vistosa, "prammatizzazione del diritto"⁹.

Eppure, è proprio al vertice della sua parabola che il *consilium* subisce critiche pungenti, isolate ma prestigiose: critiche destinate a ritornare più tardi, in un contesto di radicale demolizione del diritto comune, e a replicarsi persino nei primi manuali di Storia del diritto¹⁰. Oggi appare chiaro che questo strumento,

⁶ Cfr. B. Brugi, *Sentenze di giudici antichi e opinioni comuni di dottori*, in Id., *Per la Storia della giurisprudenza e delle università italiane. Nuovi saggi*, Torino 1921, pp. 81-96; V. Piano Mortari, *L'argumentum ab auctoritate nel pensiero dei giuristi medievali*, in Id., *Dogmatica e interpretazione: i giuristi medievali*, Napoli 1976, pp. 75-91; G. Rossi, *La forza del diritto: la communis opinio doctorum come argine all'arbitrium iudicis nel processo della prima età moderna*, in A. Sciumè (cur.), *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra Medioevo ed Età contemporanea*, Torino 2012, pp. 33-61.

⁷ Non sempre *communis opinio* e *consilia* sono vincolanti per il giudice: ma questi, specie se inesperto di diritto, tende ad uniformarsi acriticamente all'autorità dei dottori ond'evitare condanne nel giudizio di sindacato. Più in generale, questi strumenti rischiano di diventare comode soluzioni che deresponsabilizzano chi detiene la *iurisdictio*, inducendo un certo conformismo. Ciò non toglie che essi vantassero una nobile giustificazione epistemologica: "Era saggezza antica (...) non fondarsi troppo esclusivamente sul proprio giudizio, tenere in gran conto il consiglio altrui, ciò che autorevoli maestri avevano fatto e pensato (...) È appunto affermazione probabile, per Aristotele, quella condivisa dalla maggioranza degli esperti, dei qualificati. Chiedere consiglio, informarsi dell'opinione comune sono quindi atti ricompresi nell'unico dovere di avvicinarsi quanto possibile ad una verità sentita come oggettiva ma al tempo stesso conosciuta come non immediatamente evidente. E tali erano i generi di verità più presenti all'esperienza culturale e comune prima dell'invasione dello scibile da parte del metodo matematico e sperimentale, iniziata col Seicento". Così L. Lombardi Vallauri, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1967, pp. 164-165.

⁸ Per applicare un'etichetta proposta da F. Wieacker, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Milano 1980, I, pp. 107-130 (ma che l'autore tedesco utilizza, con una certa disinvoltura, per indicare anche i Commentatori).

⁹ Cfr. G. Ermini, *I prammatici nella Storia del diritto moderno*, in "Archivio storico italiano", CXXXV (1977), pp. 425-446; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, I. *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982, pp. 146-171.

¹⁰ La storiografia giuridica ha impiegato tempo per liberarsi del pregiudizio legalista, che condannava *consilia*, *decisiones* e *communis opinio* come pericolose metastasi dell'ordinamento. Trent'anni dopo la pionieristica indagine di A. Checchini, *I consiliari nella Storia della procedura in Atti del regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti*, LXVIII (1909), parte II, pp. 625-719, W. Engelmann, *Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die Wissenschaftliche Lehre*, Leipzig 1938 riconosceva la rilevanza storica della produzione consiliare ma confermava un giudizio qualitativamente negativo. U. Nicolini, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica nell'età comunale*, Milano 1955, p.120 azzardava la discutibile conclusione che il *consilium* fosse un'espressione medievale del principio di legalità. Una prima rivalutazione spetta a G. Rossi, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico (secoli XII-XIII)*, Milano 1958. Qualche anno dopo, L. Lombardi Vallauri, *Saggio*, cit., pp. 79-109 ha inquadrato i *consilia* come fonte tipica di un ordinamento giurisprudenziale a

fonte di cognizione e di produzione allo stesso tempo, ha svolto un ruolo determinante in un'età che non può esser disprezzata come “crisi del diritto comune”, ma che costituisce la fase di massima giurisprudenzializzazione di un'esperienza già nata libera dall'ipoteca del legalismo¹¹. I *consilia* e, più tardi, le *decisiones* conoscono una circolazione continentale tale da rappresentare la nuova manifestazione di un diritto comune che assume tratti più concreti, ma non per questo decadenti¹². Entrambi restano frutto di un'elaborazione dotta; sono espressione del fatto, che sorge dall'esigenza quotidiana nel suo spontaneo divenire: ma questo fatto viene filtrato con le categorie consolidate dalla sapienza giuridica¹³.

basso coefficiente legislativo: non più una degenerazione ma un altro modo di sviluppare l'esperienza giuridica. In quegli anni, da segnalare anche G. Kish, *Consilia. Eine Bibliographie der juristischen Konsiliensammlungen*, Basel 1970. Gli studi di Mario Ascheri hanno segnato una tappa importante verso la piena comprensione del fenomeno: si vedano in particolare M. Ascheri, *Konsiliensammlungen-Italien*, in H. Coing (cur.), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, München 1976, II, 2, pp. 1113-1221; Id., *I consilia dei giuristi medievali*, Siena 1982. In tempi più recenti, alcuni volumi collettanei hanno segnato il percorso per indagini sempre più numerose: I. Baumgärtner (cur.), *Consilia in späten Mittelalter*, Sigmaringen 1995; M. Ascheri - I. Baumgärtner - J. Kirshner (curr.), *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, Berkeley 1999; P. Maffei - G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, Firenze 2014, I. *La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa*, pp. 5-139. In C. Casagrande - C. Crisciani - S. Vecchio (curr.), *Consilium*, cit., si è giustamente messo in parallelo il parere del giurista con quelli offerti dagli specialisti di altre discipline medievali. La ricerca è proseguita in modo fecondo, approfondendo sempre più il contenuto delle singole raccolte ed allargando la visuale ai giuristi di Età moderna.

¹¹ Come sostiene P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2011, pp. 154-175 l'esperienza medievale esaltava il *Corpus iuris civilis* come insopprimibile “momento di validità”, ma al contempo svolgeva un'opera di adeguamento e di *interpretatio* che vivificava il diritto e lo faceva espandere (“momento di effettività”). Il legame inscindibile tra dottrina e prassi è stato evidenziato da M. Bellomo, *I fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali*, Roma 2000. Al di sotto dei divieti giustiniani, i giuristi medievali riscoprivano un diritto che era stato esso stesso, in larga parte, giurisprudenziale ed aveva tributato grandi onori ai *respondentes*: cfr. R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, pp. 54-68 e 90-131.

¹² Uno scavo nel fondo del Senato milanese dimostra l'ampio respiro del fenomeno: i suoi membri disponevano di una ricca collezione di *consilia* provenienti da tutta Europa su un arco cronologico che va dal Tre al Seicento. Questa corte sovrana, dotata di *arbitrium liberum*, orienta la sua giurisprudenza anche sull'autorità dei consiliatori. Cfr. C. Valsecchi, *La letteratura consiliare*, in A. Padoa Schioppa - M.G. di Renzo Villata (curr.), *Bibliotheca Senatus Mediolanensis*, Milano 2002, pp. 153-164.

¹³ Ciò vale *in primis* per i *consilia*, che sono per definizione il responso reso da un accademico ad un quesito sorto nella prassi (talora durante una controversia, talaltra in sede stragiudiziale). Ma anche le *decisiones* non costituiscono affatto la mera trasposizione della sentenza: al contrario, esse ricostruiscono un *iter* logico che nel provvedimento non era generalmente esplicitato. Spesso l'autore aveva partecipato al giudizio come relatore, ma ciò non costituisce un dato necessario. In ogni caso, egli adotta il linguaggio del diritto comune, seguendo lo stesso schema espositivo del *consilium* e del *tractatus*: la *quaestio* scolastica. Benché opera di giudici e non di accademici, la decisionistica assume le sembianze di un genere dottrinale. Cfr. M.N. Miletta, *Stylus iudicandi. Le raccolte di decisiones del Regno di Napoli in Età moderna*, Napoli 1998, pp. 157-164. Ovviamente, tra i due generi sussistono differenze di non poco conto che incidono sulla rispettiva fortuna. I *consilia*, specie quelli commissionati dal giudice, rappresentano un primato dell'accademia sui tribunali, che alla lunga risulterà incompatibile con l'ascesa dello Stato. Con l'affermazione di grandi corti centrali, composte da esperti del diritto, questo genere perde quota (restano in auge i *consilia pro parte*) in favore di una giurisprudenza autorevole che si

Perciò ha poco senso discutere di “un fatale calo della tensione creativa e di un abbassamento del livello qualitativo” né di un “inarrestabile processo accentratore dello Stato principesco” che “soffocava nel regionalismo e nell’uniforme adeguamento alla politica legislativa assolutistica il libero spirito universitario”¹⁴. Se abbandoniamo la prospettiva dello *ius commune* come “sistema” fondato sulla legge romana¹⁵, allora non ogni allontanamento dal testo si traduce in degenerazione. L’ermeneutica finalizzata all’applicazione forense – piuttosto che alla speculazione astratta – non costituisce, di per sé, uno scadimento; altro discorso è la presenza di eventuali abusi.

Al contrario, il *consilium* realizza un’osmosi feconda tra teoria e prassi, indirizzando quest’ultima secondo le disposizioni del diritto dotto ed arricchendo la prima di nuovi casi da elaborare coi tradizionali arnesi della dialettica¹⁶. Così, *ex facto oritur ius*¹⁷: l’ordinamento si espande mantenendo un contatto vitale con la realtà, rispondendo ai suoi bisogni, colmando le lacune ed aggirando la sclerosi della legge scritta. Il diritto romano resta vivo ed applicabile¹⁸; allo stesso tempo, il consiliatore ne tesse i fili con quelli dello *ius proprium*, rendendo possibile il funzionamento di un meccanismo complesso¹⁹.

riflette nelle *decisiones* (raramente dotate del crisma di ufficialità).

¹⁴ Come si legge ancora in A. Cavanna, *Storia*, I, cit., pp. 142 e 144. Al contrario, la dottrina dei secc.XV-XVI si mostra piuttosto disinteressata alla legislazione statale di per sé, e continua a considerarla espressione di *ius proprium* secondo l’inquadramento medievale. È tra Sei e Settecento che si comincia ad avvertire in modo più chiaro l’esistenza di uno *ius patrium* degno di autonoma considerazione e perfino di insegnamento universitario. Cfr. I. Biocchi, *Alla ricerca dell’ordine*, Torino 2002, pp. 280-297 e 317-391.

¹⁵ È l’idea – già savigniana – di F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, Milano 1954, pp. 367-390 e 469-502, che il manuale di A. Cavanna accoglie *in toto* (cfr. le pp. 41-77 e 193-236). Altrove (pp. 151-152 e 155) l’Autore si mostra più benevolo.

¹⁶ “Il meccanismo stesso della richiesta di un parere da offrire all’organo giudicante quale possibile base teorica (...) della soluzione da adottare, garantisce il costante confronto con la prassi e determina la trasformazione alchemica delle teoria giuridica – di per sé autorevole – nel suo opposto (...) cioè nella decisione vincolante e volutamente non motivata del giudice, che fa stato tra le parti e crea nuovo diritto”: G. Rossi, “*Ultimo supplicio puniri*”. *La condanna della moglie omicida in un consilium di Bartolomeo Cipolla*, in “Quaderni fiorentini”, XLVII (2018), pp. 351-352. Cfr. gli esempi forniti da G. Rossi, *Consilium*, cit., pp. 262-295.

¹⁷ Alciato rievoca D.9.2.52.2 (“in causa ius esse positum”) nel sollecitare il richiedente ad una più precisa definizione della situazione di fatto. “Inter cogitandum depræhendi quædam in facti specie ad me transmissa subesse, quæ amplius dilucidari cuperem. Scis vulgatum illud, ex facto ius oriri (...) quod si de eo non sat constet, fieri haudquaquam potest, ut certum tibi responsum Iurisconsultus quisquam det”: A. Alciato, *Responsa*, Venetiis 1582, t. II, lib. V, cons. V, n. 1, col.446.

¹⁸ Si ricordi l’insegnamento di Pomponio in D.1.2.2.13: “constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci”. “Proprio l’interpretazione dei giuristi funge da indispensabile valvola di sfogo per un diritto positivo altrimenti statico e mutevole solo in tempi lunghi (nella sua parte consuetudinaria) ovvero reattivo ai nuovi bisogni ma carente di principi generali (nella componente statutaria): la rilettura adeguativa delle norme riesce così a fornire duttilità e plasticità all’ordinamento”: G. Rossi, “*Ultimo supplicio puniri*”, p.351.

¹⁹ “I giuristi, e specialmente i più grandi maestri, profusero spesso in tale attività consulente le loro migliori energie tanto che, paradossalmente, i *consilia*, pur nati a margine e quasi in conflitto con lo

Talvolta, la soluzione offerta può apparire ardita: ma è proprio in questi casi che la funzione creativa del giurista risplende di più, se in grado di agganciare le sue proposte a valide *rationes*²⁰. La pubblicazione, divulgando motivazioni più o meno persuasive, costituisce un modello capace di replicarsi in cause future, ma sempre modificabile²¹.

Senonché, tra i più illustri detrattori del genere consiliare si annoverano i padri della Scuola Culta: Ulrico Zasio e Andrea Alciato. Quest'ultimo – facendosi schermo dell'opinione di Pico da Montepico, suo maestro a Pavia – scaglia un'aspra invettiva nei confronti di celeberrimi colleghi, rei di aver svilito la propria *auctoritas* strumentalizzandola a fini di lucro. La rampogna, pubblicata postuma nell'ultimo libro dei *Parerga* (1554), viene accolta con silenzio imbarazzato: venticinque anni dopo, Tiberio Deciani proverà a confutarla nella sua *Apologia* (1579), dando vita ad una sorta di polemica a distanza. Non è il caso di soffermarsi troppo su una vicenda ben nota alla storiografia²². Alciato esprime un giudizio negativo, confermato più volte al pronipote Francesco con toni ancor più duri²³. Da quel *mos italicus* di cui l'Udinese prenderà le difese lo allontanano, ormai, la metodologia scientifica e gli interessi culturali²⁴: ma non è

stesso *ius commune*, ne costituirono un potente elemento di sviluppo, contribuendo ad amalgamare le diverse componenti e riconducendo nei suoi schemi anche fonti assai diverse come le consuetudini locali e gli statuti cittadini dei Comuni. La flessibilità e duttilità di questo genere letterario oltre alla sua pronta ricaduta nella prassi, rappresentarono le qualità capaci di garantirne un immediato successo”: C. Valsecchi, *La letteratura*, cit., p.156.

²⁰ I *consilia*, per principio, sarebbero tutti *pro veritate*; ma questa verità non si dichiara necessariamente agganciata alla *lex*: la motivazione di un *consilium* può fondarsi parimenti su *leges*, *auctoritates* o *rationes*. Si suole riconoscere ai *consilia iudicialia* un maggior grado di obiettività: essi attesterebbero in modo più fedele lo *status quaestionis* del tempo. Nel *consilium pro parte*, invece, il consiliatore è indotto ad assecondare gli interessi del cliente e, pertanto, a forzare al massimo gli argomenti in suo favore. Questi *consilia* rivelerebbero un'originalità più spiccata, contribuendo incisivamente a trasformare l'ordinamento. Cfr. M. Ascheri, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino 2007, p.33.

²¹ Logico che tale carattere magmatico portasse con sé un certo grado d'incertezza: a tale inconveniente provò a porre rimedio la *communis opinio*. Il rapporto tra i due istituti è ambivalente: sovente i *consilia* veicolano la *communis opinio*, ma questa si forma anche grazie ai pareri espressi in quelli. *Consilia* ed *opinio* sono perciò complementari e dialettici. Entrambi creano norme generali, perché “nell'ordinamento giurisprudenziale, ciò che fa la norma generale è meno l'investitura formale che il valore giuridico e la pubblicazione a stampa”. Entrambi possono essere sovvertiti da soluzioni migliori. Cfr. L. Lombardi Vallauri, *Saggio*, cit., pp. 192-193.

²² Cfr. B. Brugi, *Un biasimo e un'apologia dei pareri legali*, in Id., *Per la Storia*, cit., pp. 97-138; A. Marongiu, *Tiberio Deciani lettore di diritto, consulente e criminalista*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, VII (1934), pp. 135-202 e 312-387; G.L. Barni, *L'attività consulente dei giureconsulti in un'opinione di Andrea Alciato*, in *Studi in onore di Carlo Castiglioni, prefetto dell'Ambrosiana*, Milano 1957, pp. 31-46; G. Rossi, *Teoria e prassi nel maturo diritto comune: la giurisprudenza consulente nel pensiero di Tiberio Deciani*, in M. Cavina (cur.), *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Udine 2004, pp. 281-313; E. Spagnesi, *Tiberio Deciani e il diritto giurisprudenziale. Per l'interpretazione dell'Apologia*, in M. Cavina (cur.), *Tiberio Deciani*, cit., pp. 315-331.

²³ F. Alciato, *Ad lectorem*, in A. Alciato, *Responsa*, cit., t. I (la pagina non è numerata). Cfr. M. Cavina, *Indagini*, cit., pp. 218-219.

²⁴ *Ha insistito su questo punto F. Schaffstein, Zum rechtswissenschaftlichen Methodenstreit im 16. Jahrhundert. Die “Apologia pro iurisprudentialibus qui responsa sua edunt” des Tiberius Decianus, in*

su questo che il Milanese appunta il suo dissenso. A ben vedere, almeno nei *Parerga*, egli non avanza riserve di metodo²⁵: semmai, è il suo “interlocutore” a spostare il tiro, ergendosi a paladino di un approccio che, nel frattempo, altri esponenti del Cultismo avevano contestato in maniera più energica²⁶.

La posizione di Alciato è articolata: quasi per paradosso, si esprime proprio nelle forme di una *questio* scolastica, coi suoi *pro* e i suoi *contra*²⁷. Non solo non condanna il *consilium* in sé, ma gli riconosce indubbi vantaggi; egli stesso, dopo aver sperimentato una nuova forma, finisce per adottare il medesimo stile degli antagonisti, confezionandone diverse centinaia²⁸. Insomma, siamo ben distanti da un rigetto *tout court*: per quello stesso ideale di *vita activa* professato dagli umanisti, il Nostro considera i *consilia* importanti sia nella formazione del giurista sia nella sua professione²⁹. La loro funzionalità privata non è in discussione: è la

Id., Abhandlungen zur Strafrechtsgeschichte und zur Wissenschaftsgeschichte, *Aalen*, 1986, pp. 227-246. Senza dubbio, il Nostro dimostra una sensibilità umanistica che differenzia nettamente il suo approccio da quello bartolistico. All'interpretatio tradizionale, preferisce l'intelligenza del testo di legge nella sua oggettività storica e filologica: cfr. G. Rossi, La lezione metodologica di Andrea Alciato: filologia, storia e diritto nei *Parerga*, in A. Rolet – S. Rolet (curr.), André Alciato (1492-1550): un humaniste au confluent des savoirs dans l'Europe de la Renaissance, *Turnhout* 2013, pp. 145-164. Questo metodo, che lo caratterizza sin dalle opere giovanili, lo rende famoso in tutta Europa, attirandogli adesioni e dissensi.

²⁵ Semmai è nell'*Oratio Ticini habita* che distingue tre approcci (*brevitas*, *maior copia* e *subtilitas*), dichiarando tuttavia di voler prendere il meglio da ogni autore. “Verum ipso usu didici, neminem unum sequendum esse, sed optima quæque de singulis decerpenda”: A. Alciato, *Oratio Ticini habita*, in *Id.*, *Opera omnia*, Francoforti 1617, t. IV, col.858. Egli stesso, in una certa fase, avrebbe sperimentato l'alternativa di un *consilium* umanistico: F. Alciato, *Ad lectorem*, in A. Alciato, *Responsa*, cit., t. II, lib. V, coll. 441-442. Cfr. M. Cavina, *Consilia*, cit., par.II, nn. 5-8 e par.IV, nn. 16-20.

²⁶ Come il Gentili del *De iuris interpretibus* (1582), il Professore patavino sostiene la bontà di un'operazione scientifica volta ad attualizzare ed espandere un diritto romano ancora vivo; ma, pur difendendo la tradizione, entrambi sono espressione dell'accademia ed entrambi si mostrano aperti al sapere umanistico. Cfr. G. Astuti, *Mos italicus e mos gallicus nei dialoghi “De iuris interpretibus” di Alberico Gentili*, Bologna 1937; M. Pifferi, *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la parte generale di diritto penale*, Milano 2006, pp. 31-64.

²⁷ Una *questio* elementare, priva di virtuosismi, ma comunque capace di comunicare la complessità del problema: alla domanda iniziale (“An publicæ utilitati conducant Iurisconsultorum responsa”) seguono alcuni rilievi positivi (il *consilium* apre la via alla fama e alla dignità; molti antichi giuristi hanno pubblicato i propri responsi e ciò costituisce un “honestissimum lucri genus”; tale attività sviluppa l'ingegno del giurista e, al contempo, semplifica il lavoro del giudice; i giovani dottori devono esercitarsi su di essi per acquisire familiarità con quella prassi che la lezione tende a trascurare: così non saranno impacciati nel foro ed eviteranno la derisione di volgari causidici) e poi una più corposa *pars destruens*. Cfr. A. Alciato, *Parergon iuris*, in *Id.*, *Opera omnia*, cit., t. IV, lib.XII, cap.XII, coll. 491-494.

²⁸ Sono le tre fasi descritte dal pronipote, con un progressivo allontanamento da quella *brevitas* ideale che non veniva apprezzata dai fruitori: cfr. M. Cavina, *Indagini*, cit., pp. 238-239.

²⁹ Talvolta, con posa da intellettuale, Alciato lamenta che il troppo lavoro lo distoglie dall'*otium*: A. Alciato, *Responsa*, cit., t. II, lib. VI, cons. XXXVI, n. 1, col.860. Ma si tratta di retorica umanistica: la sua considerazione verso i *consilia* è dimostrata tanto dall'esortazione rivolta ai giovani laureati (*Id.*, *Parergon*, cit., lib.XII, cap.XII, col.491) quanto dall'apprezzamento tributato ai *veteres* per l'essenzialità dei loro consulti (*Id.*, *Oratio*, cit., col.858). Il suo stesso impegno sta a dimostrarlo. Se la giurisprudenza è anzitutto una forma di filosofia pratica, essa è vocata all'azione: cfr. V. Piano Mortari, *Pensieri di Alciato sulla giurisprudenza*, in *Id.*, *Diritto logica metodo nel secolo XVI*, Napoli 1978, pp. 349-365. Con ciò non s'intende affermare che dietro tanta produttività non vi siano anche motivazioni economiche: egli

loro *utilitas publica* ad essere posta in dubbio.

Il Milanese non crede che un giurista possa spaziare con pari competenza su ogni argomento³⁰ e, comunque, è piuttosto scettico sulla condotta dei colleghi. Se il *consilium* è un prodotto venale e il giurista è bramoso di denaro, ne consegue che quei pareri saranno inevitabilmente tendenziosi³¹. L'esperienza insegna che i migliori legisti degli ultimi tempi hanno venduto il loro buon nome, riducendosi a novelli Protagora: il consulente non è diverso dall'avvocato e vuol vincere anche la *mala causa*³². Al contrario, Deciani confida ancora nella parola del giurista: il suo *pamphlet* è tutto orientato a un dover essere fondato su un certo ottimismo deontologico³³. Dal fondo della polemica, perciò, emerge un'opposta antropologia del giurista. La requisitoria dei *Parerga* denuncia la "verità effettuale delle cose" ma non s'illude di correggere i vizi dei consulenti. Piuttosto, intende sfatare quel mito di veridicità che fa dei responsi un comodo succedaneo della scienza giuridica. La figura del *consiliator* e quella del *lector* possono coincidere nella medesima persona, ma le rispettive attività vanno separate sul piano concettuale. Se il giurisperito di Deciani rappresenta una figura univoca, quello di Alciato appare invece scisso. In questa separazione, si riconosce una svolta verso la Modernità³⁴.

stesso giustifica Baldo, costretto a redigere pareri per integrare il modesto stipendio da professore ("Ignoscendum quidem fuisse Baldo si cum modicum in patria stipendium docendi causa consequeretur – etenim Perusij tenuia praestantur honoraria – plurimum consultando otij impendisse": Id., *Parergon*, cit., lib.XII, cap.XII, col.491). Ma sarebbe limitativo interpretare i numerosi *responsa* come prova di quell'avidità denunciata da A. Belloni - E. Cortese, *Alciato Andrea*, cit., p.30. Il Milanese è consapevole dell'utilità dei suoi consulti, capaci di giovare non poco ai privati clienti. Talora sono indirizzati ad amici (ad es. Id., *Responsa*, cit., t. II, lib. VII, cons. XXII, n. 1, col.995); almeno in un caso, il lavoro è svolto gratuitamente (forse con un po' di adulazione, scrive a Michele Gilles "Sum enim, Michael optime, nihil omissurus quo tibi gratificari aliqua in re possim: nam quod scribis de honorario, absit ut quicquam ego abs te accipiam qui potius ultro debere me tam insigni tuae humanitatis profiterar": Id., *Responsa*, cit., t. II, lib. V, cons. V, n. 7, col.446). Alciato dubita della *publica utilitas* dei *consilia*: non per questo li esclude dalle attività quotidiane del giurista.

³⁰ "Quomodo in tam variis casibus, omnia ceu pari diligentia composita quis edat? Necessarium certe est tali libro inesse omnis generis farraginem": A. Alciato, *Parergon*, cit., lib.XII, cap.XII, col.492.

³¹ È chiaro che le perplessità di Alciato si spiegano per via di una mutazione interna al genere *consiliare*: il numero dei *consilia* resi su commissione del giudice tende a scemare con l'affermazione di tribunali stabili e giudici esperti, così da far prevalere i *consilia* presentati (e pagati) da una parte. Cfr. M. Ascheri, *Tribunali*, cit. p.190.

³² Magari ricorrendo a stratagemmi dialettici (come Carlo Ruini), occultando qualche particolare della fattispecie concreta (come Jacopo Sannazzari della Ripa) o sottacendo gli argomenti contrari (come Alessandro Tartagni): A. Alciato, *Responsa*, cit., lib.XII, cap.XII, col.492. Cfr. G.L. Barni, *L'attività*, cit., pp. 39-40.

³³ Cfr. G. Rossi, *Teoria e prassi*, cit., pp. 296-298. Alle spalle di Deciani c'è una tradizione consolidata secondo la quale persino l'avvocato dovrebbe patrocinare solo cause giuste. Cfr. R. Bianchi Riva, *L'avvocato non difenda cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna*, I. *Il Medioevo*, Milano 2012.

³⁴ L'armonia medievale non concepiva contraddizioni tra etica e diritto. In accordo a D.1.1.1.1, quei "sacerdotes" chiamati a professare giustizia ed equità si percepivano come cultori di una "veram (...) philosophiam", dotati di *sapientia*, *prudentia* ed *honor* e perciò capaci di separare "aequum ab iniquo,

Egli stesso si guarda bene dall'emulare l'esempio radicale di Paolo Pico³⁵: produce un'abbondante messe di pareri ma resta fermo nel proposito di non procedere alla pubblicazione. Nel disincanto, si mostra coerente coi suoi principi³⁶. È la stampa, infatti, il vero nodo del problema. Essa amplifica le distorsioni, divulgando opinioni scorrette che rischiano di diventare perfino esemplari: tanto che i grandi volumi dei consiliatori quattrocenteschi non hanno lasciato che caos e modestissime interpretazioni³⁷. Soprattutto, la pubblicazione fa credere ai giudici che quelle fatiche abbiano la stessa dignità di opere teoriche ben più ragionate e disinteressate³⁸. Tra le righe, con la sua invettiva, Alciato sta intervenendo in una *querelle* già accesa da tempo: quella sulla maggior attendibilità delle opinioni espresse *in consulendo* o *in legendo*. Nonostante le obiezioni del Nostro, i più si erano già espressi in favore del *consilium*, che è più ponderato rispetto alla lezione ed obbliga la coscienza dell'artefice. Così si era pronunciato Tartagni – per questo è il bersaglio principale della rampogna? – e

licitum ab illicito”. Questa capacità di discernimento, congiunta ad un’indiscutibile preparazione e ad una pretesa integrità morale, rendeva la loro parola indispensabile a quanti, meno esperti, fossero tenuti ad assumere una decisione. Ai giuristi si attribuiva, infatti, il dono del *consilium*, elargito dallo Spirito Santo per indirizzare le scelte proprie ed altrui. Se un giuramento garantiva i loro *consilia iudicialia*, l'appartenenza al collegio dei dottori ne assicurava la correttezza deontologica. D’altro canto, la responsabilità del *sapiens* relativamente al consiglio è equiparata a quella del giudice rispetto alla sentenza. Cfr. G. Rossi, *Consilium*, cit., pp. 48-68 e 253-262. Svilendo i *responsa*, Alciato nega al giurista il crisma della veridicità facendone, prosaicamente, un normale professionista. Rispetto alla tradizione, è una rottura clamorosa: sarebbe interessante confrontare questi spunti con quanto afferma commentando il titolo *De iustitia et iure* del Digesto, per capire se tale svalutazione (o, se vogliamo, “secolarizzazione”) riguarda la figura del giurista nel complesso o solo nelle vesti di consulente. Ad ogni modo, quest’ultimo è posto in posizione peggiore rispetto al giudice e sostanzialmente assimilato all’avvocato, come si evince da A. Alciato, *Parergon*, cit., lib.XII, cap.XII, col.494: “Audivi sæpissime conquerentem Ruynum, quod adversus sua consilia vulgo pronuntiaretur, iudicesque imperitiæ damnantem: cum illi vice mutua eum sani iudicij fuisse negarent. Et certe ego semper pro iudice magis præsumerem: ut cum id munus ipsi specialiter incumbat, famæque et conscientiæ suæ periculo agat, plura ipse viderit, diligentius perpenderit, maiore acrimonia diutioraque studio sit usus: cum contra advocatus, dum ea quæ in rem clientis sui sunt, adducat, cætera securus nihil ultra teneatur inquirere”. Il prestigio del giudice aumenta a danno del giurista dotto: anche questo è un segno di modernità, legato alla professionalizzazione della giustizia e al consolidamento delle istituzioni.

³⁵ Sul presupposto che non è possibile cumulare troppo lavoro e svolgerlo con diligenza, Pico riteneva inopportuno sommare l’attività consulente all’insegnamento. Benché non fosse particolarmente ricco, si contentò del pubblico onorario dimostrando un’encomiabile etica professionale. “Is magno natu et mediocribus facultatibus, obduraverat tamen ad eam diem, ne cuiquam consilium petenti morem gereret, in eosque invehebatur, qui cum publice honoraria ob profitendi munus acciperent, neglecta auditorum utilitate scribendis responsis vacarent: nec enim posse eos utrumque munus recte subire”: *ivi*, lib.XII, cap.XII, col.491.

³⁶ La pubblicazione faceva gola agli stampatori, come sostiene egli stesso nell’*incipit* del capitolo. Non c’è dubbio che l’operazione avrebbe riscosso grande successo editoriale: come nota G. Rossi, *La lezione*, cit., p.163 la sua presunta avidità sembra smentita da una condotta che privilegia la questione di principio al sicuro guadagno.

³⁷ E perciò non giovano affatto alla *publica utilitas*: G. Rossi, *Teoria e prassi*, cit., pp. 287-288.

³⁸ “O miserum imperitumque illum iudicem, qui ex iisce consiliis magis pendeat, quam ex dogmatibus ordinario loco a doctoribus traditis (...) studiososque admonerem, ne ullis consiliis certam omnino fidem adhiberent”: A. Alciato, *Parergon*, cit., lib.XII, cap.XII, coll. 493-494.

così si pronuncerà Deciani³⁹.

3. Un giurista al crocevia fra teoria e prassi

Il discorso di Alciato mira a scardinare un giudizio piuttosto condiviso, che sopravvaluta l'obiettività dei *consilia*. Ciononostante, egli si mostra perfettamente a suo agio nel maneggiare gli strumenti della pratica. Ottimo commentatore e stimato consiliatore, si rivela davvero un giurista al crocevia tra la teoria e la prassi; da questo punto di vista, la sua figura è più vicina ai quattrocenteschi Decio e Tartagni che non al modello destinato a prevalere, almeno in Italia, a partire da metà secolo⁴⁰. Talora, nei suoi discorsi, trapela quella "ideologia antigiusprudenziale" che già da tempo ha contagiato gli umanisti: ricorda i divieti giustiniani relativi all'*interpretatio*, auspica un intervento del principe che proibisca le raccolte consiliari, contesta la creatività dei giuristi invocando un ritorno all'intelligenza del testo. Insomma, sembra di scorgere anche in Alciato quell'inclinazione filolegislativa che caratterizza i culti d'Oltralpe⁴¹. Se questi motivi furono senz'altro presenti, non bisogna sottovalutare elementi di segno opposto che testimoniano un certo *esprit de tradition*. Complessivamente, il Nostro non è un incendiario: apprezza i grandi del passato e ne giustifica le

³⁹ Una ricca rassegna di pronunciamenti in L. Lombardi Vallauri, *Saggio*, cit., pp. 144-161. Arthur Duck interpreterà la celebre polemica tra Alciato e Deciani proprio in questi termini: E. Spagnesi, *Tiberio Deciani*, cit., pp. 317-318. Dopo la sistemazione operata da Corazio (1572), secondo il quale "practica est vera legum intellectrix", bisognerà aspettare Giovan Battista De Luca per una revisione del problema. Il Cardinale affermerà la supremazia dei grandi tribunali, la cui giurisprudenza s'impone su tutte le fonti non legislative. Ad essa seguono i *consilia decisiva*, le *lecturae*, le questioni astratte, l'insegnamento dei moderni e, solo infine, i *consilia pro parte*; a questi ultimi, il Venosino rivolge severe censure. Cfr. G. Rossi, "Del modo di deferire all'autorità dei dottori". *Scienza giuridica e communis opinio nel pensiero di Giovan Battista De Luca*, in I. Birocchi – M. Caravale – E. Conte – U. Petronio (curr.), *A Ennio Cortese*, t. III, Roma 2001, pp. 191-196.

⁴⁰ Conteso da università italiane e francesi, Alciato fu ambitissimo come consulente. Dopo di lui, soltanto personaggi come Tiberio Deciani e Jacopo Menochio riusciranno ad accostare all'attività pratica un robusto profilo accademico. Figure come Benvenuto Stracca, Giulio Claro, Prospero Farinacci, Sigismondo Scaccia e lo stesso Giovan Battista De Luca – pur dotate di notevole spessore – preferiranno l'attività di giudice, avvocato o funzionario a quella di professore. A questa "mutazione genetica" del giurista corrisponde un fatale tramonto del commentario ed un generale declino degli atenei italiani. Come noterà G.B. De Luca, *Discorso dello stile legale*, Colonia Allobrogum 1697, cap. XII, n. 1, p.25 "lo stato delle cose si è così mutato, che i professori pratici del foro molto di rado si applicano alla cattedra; ed all'incontro i professori scolastici delle cattedre, e delle accademie, poco, o niente si curano applicare alle cose pratiche del foro".

⁴¹ Cfr. G. Barni, *L'attività*, cit., p.43; M. Cavina, *Indagini*, cit., pp. 208-209 e 248-249. Su questo aspetto ha insistito E. Spagnesi, *Tiberio Deciani*, cit., pp. 324-331: il contrasto fra l'Autore dei *Parerga* e quello dell'*Apologia* potrebbe celare una diversa visione del rapporto fra diritto e politica. Schierandosi in favore della legge, Alciato rivelerebbe posizioni assolutistiche; difendendo l'*interpretatio*, Deciani preserverebbe il pluralismo medievale. È un'ipotesi suggestiva, che meriterebbe però una verifica empirica. Quali dottrine professò, dalla cattedra, in materia di poteri pubblici? Quali opinioni sostenne, anche solo incidentalmente, *in consulendo*? Che peso può essere accordato a queste ultime? Alciato le ritenne "pro veritate" o le sostenne per vincere la causa? Cfr. quanto sarà detto nel par.7.

eventuali sbavature⁴². Proprio perché “non recide il legame con la prassi” e non riduce il suo sforzo “a una attività puramente erudita”⁴³, è pronto a ripescare dal patrimonio bartolistico più di uno strumento. Inevitabilmente, ciò avviene soprattutto in quei prodotti destinati al foro che considerava privi di valore scientifico⁴⁴.

Da un primo esame dei suoi consulti, emerge il valore della *communis opinio* e, più in generale, dell'*argumentum ab auctoritate*⁴⁵. Come tanti contemporanei, Alciato ricorda al giudice dubbioso che “in iudicando non est recedendum a communi opinione”, anche qualora fosse “contra Bartolum”⁴⁶. In tema di *restitutio in integrum*, il Nostro stigmatizza Andrea Barbazza che “in dicto consilio, secundum suam consuetudinem male consuluisse et contra tot auctoritates quarum ipse nullam allegat”⁴⁷. Emblematico il *cons. Mibi suprascripta*: sollecitato *de subscriptione*, il Nostro approva la “conclusio domini consulentis (...) quia magis videtur applaudere menti legum, et in istis altercationibus docturum semper illa pars est accipienda, quæ verbis et rationi legis est magis consentanea”. Il consulente principale ha già addotto molti motivi con sottigliezza, ma Alciato intende corroborarne la veridicità “lege, ratione, et auctoritate”. Così, il responso si sviluppa seguendo esattamente questi tre punti. Per dimostrare che l’erede che non provvede all’inventario perde falcidia e trebellianica sia in caso di fedecommesso particolare sia in caso di fedecommesso universale, dapprima

⁴² Cfr. P.E. Viard, *André Alciat*, cit., pp. 139-164; D. Maffei, *Gli inizi dell’Umanesimo giuridico*, Milano 1956, pp. 52-54. “La posizione dei grammatici che, non alimentata da alcuna problematica giuridica, si era irrigidita in una antistorica polemica contro la giurisprudenza medievale, viene decisamente superata dall’Alciato, che pur muove da solide e convinte premesse filologiche (...) Convinto del valore positivo e costruttivo, nonostante la cattiva latinità, dell’esperienza giuridica medievale; preoccupato di non liquidare, insieme coi difetti linguistici, una buona sostanza scientifica, l’Alciato in più di una occasione fornisce aperto riconoscimento al valore dell’opera (...) di glossatori e commentatori”: R. Abbondanza, *Alciato*, cit., p.74.

⁴³ G. Rossi, *Andrea Alciato*, cit., p.108.

⁴⁴ Ma anche nella didattica Alciato si sarebbe tenuto piuttosto fedele ai metodi tradizionali, almeno durante il primo soggiorno avignonese: A. Belloni, *L’insegnamento giuridico in Italia e in Francia nei primi decenni del Cinquecento e l’emigrazione di Andrea Alciato*, in A. Romano (cur.), *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni. Strutture, organizzazione, funzionamento*, Soveria Mannelli 1995, pp. 137-158. Nella prolusione pavese, egli difende l’uso del latino ma assicura agli studenti che si atterrà ad uno stile medio, così da ottenere un duplice risultato: non dispiacere ai cultori delle *bonæ litteræ*, da un lato; farsi comprendere dai meno eruditi, dall’altro. Cfr. A. Alciato, *Oratio*, cit., col.858.

⁴⁵ Peraltro accettate, con sano pragmatismo, anche in sede scientifica: A. Alciato, *Parergon*, cit., lib. IX, cap.IV, coll. 439-440. Cfr. M. Cavina, *Indagini*, cit., pp. 212-215.

⁴⁶ A. Alciato, *Responsa*, cit., t. II, lib. V, cons. XV, nn. 10-11, col.486. “Non obstat, quod illud dictum (...) videat dubium domino iudici, quia dubietas omnis tollitur per auctoritatem communis opinionis”: *ivi*, t. II, lib. V, cons. CIV, n. 2, col.647. Cfr. *ivi*, t. III, lib. VIII, cons. XCV, n. 7, col.1261; t. III, lib. IX, cons. LXI, n. 10, col.1516; t. III, lib. IX, cons. CLXVI, n. 6, col.1761 (qui l’Autore si fa forte dell’autorità di Tartagni). Altrove, Alciato raccomanda un’opinione di Bartolo “quæ communiter est approbata”: A. Alciato, *Responsa*, cit., t. III, lib. IX, cons. LXIII, n. 3, col.1520 (in questo caso, l’Autore si fa forte di un *consilium* di Decio).

⁴⁷ *Ivi*, t. III, lib. IX, cons. CCXVI, n. 14, col.1820 (qui l’Autore allega, in particolare, un *consilium* di Socini).

richiama il testo dell'*Authentica de hæredibus et falcidia*, poi invoca l'*eadem ratio* (il rischio di frode), infine ricorda un *consilium* di Filippo Decio ed una *lectura* di Giason del Maino; recentemente, anche Socino s'era espresso in tal senso affermando "quod ita consuleret, et iudicaret". Certo, non mancano voci dissonanti e, così, si potrebbe dire che sussistono ben due opinioni comuni ("ex quibus auctoritatibus apparet, quod hæc opinio non est minus communis, quam contraria"). L'*impasse* si risolve considerando la grave autorità della glossa, dalla quale "in dubijs opinionibus iudicando non est recedendum (...) quia Accursius est maximæ auctoritatis inter omnes scribentes", come più volte aveva asserito lo stesso Baldo. Resta d'ostacolo l'autorità di Bartolo, che s'era espresso in modo divergente: ciononostante "credendum sit magis ei in consilijs, quam in lecturis, et pro ista parte ipse consuluit"⁴⁸.

Nel *cons. Quia alias* l'argomentazione si ribalta: a fronte delle persistenti perplessità del giudice, Alciato brandisce prima le *auctoritates*, poi le *rationes* e solo infine la *lex*⁴⁹. Come si può ben vedere, egli maneggia con scaltrezza tutti i ferri del mestiere e, quando serve, giunge ad invocare perfino la superiorità del *consilium* sulla *lectura*⁵⁰. Il fine giustifica i mezzi, quando s'indossano le vesti di consulente?

Sicuramente il Milanese non si fa scrupolo di chiamare in sostegno delle sue tesi proprio quei giuristi che saranno esecrati nei *Parerga*. Nel *cons. Scripsi superioribus* allega perfino quel parere "tartarico" che tanto lo aveva disgustato da giovane e che ispirerà la reprimenda postuma contro Alessandro⁵¹. Siamo in materia di successioni ed Alciato intende ottenere il medesimo effetto garantito dal famigerato parere: escludere il sostituto per mancato avveramento della condizione. Le due situazioni di fatto appaiono tuttavia molto diverse: sarebbe affrettato affermare la contraddizione (o la mala fede) del Nostro. Bisognerebbe approfondire meglio tanto il discorso teorico di Tartagni, particolarmente prolisso, quanto il fatto su cui si esprime Alciato, che traspare solo in controcuce da un consulto relativamente sintetico. Va inoltre chiarito il rapporto tra quest'ultimo ed il *cons. Ludovicus testator*⁵². È necessario esaminare le motivazioni

⁴⁸ Ivi, t. III, lib. IX, cons. XIX, nn. 1-3, coll. 1350-1351. La scarsa affidabilità di Bartolo *in legendo* era divenuta un τόπος: cfr. L. Lombardi Vallauri, *Saggio*, cit., p.156.

⁴⁹ Ivi, t. III, lib. IX, cons. CXCIII, nn. 1-3, col.1781.

⁵⁰ A fine secolo, Menochio ricorderà questo parere (lo chiama cons. CCLXIV perché segue la numerazione dell'*editio princeps*): perciò, nonostante l'avvenuta pubblicazione dei *Parerga*, annovera Alciato tra i fautori della superiorità del *consilium*. Cfr. J. Menochio, *De præsumptionibus*, Lugduni 1588, lib. II, præ.LXXI, n. 48, p.200. Cfr. L. Lombardi Vallauri, *Saggio*, cit., pp. 152-153, n. 39 e p.157, n. 144.

⁵¹ Cfr. A. Alciato, *Responsa*, cit., t. III, lib. IX, cons. LVI, n. 2, col.1499; A. Tartagni, *Consiliorum sive responsorum*, Venetijs 1610, lib. I, cons. I, foll.2-3r. "Itaque reiecto de manibus libro, Valeant, inquam, Alexander consilia hæc tua: ego longe pluris, quas vocant Lecturas tuas facio": A. Alciato, *Parergon*, cit., lib.XII, cap.XII, col.493. Sulla critica di Alciato ai *consilia* I e II di Tartagni, cfr. G. Barni, *L'attività*, cit., p.41.

⁵² A. Alciato, *Responsa*, cit., t. III, lib. IX, cons. CXVI, coll. 1682-1685: qui la situazione di fatto è più chiara e potrebbe far luce sull'altro. P.F. Perremuto, *Conflictus iure consultorum*, Panormi 1662, pars II, t.

addotte nei *Parerga* per rimproverare Tartagni e confrontarle con quelle del *consilium*, tenendo presente comunque che accogliere una conclusione altrui non significa accettarne interamente l'*iter* logico. La notevole complessità dell'argomento, che tocca l'operatività della *compendiosa*, ci spinge a rimandare le conclusioni all'esito di un esame più accurato; ma è chiaro che questa analisi può dire qualcosa sull'Alciato consiliatore. Prescindendo dal merito, tuttavia, è già possibile un'annotazione: anch'egli sa prendere dalle altrui opinioni solo ciò che torna utile, lo astrae dal contesto genuino e lo riusa come frammento di un discorso diverso.

Il Nostro si rivela un convinto assertore della vincolatività del *consilium* reso per il caso di specie: il giudice deve limitarsi ad eseguirlo quando così stabilisce la legge⁵³ o la delega di giurisdizione, specie se veste la cappa corta e non conosce il diritto⁵⁴. Al netto di qualche stoccata verso i colleghi⁵⁵, ci pare ben

I, p.23 sostiene che si tratti di due responsi "in eadem causa". In effetti, ci sono almeno due indizi in questo senso: il cons. *Scripti superioribus* esordisce ricordando che l'Autore si era già espresso "in favorem filiorum domini Alexandri adversus substitutum, et in consilio meo" (Id, *Responsa*, cit., t. III, lib. IX, cons. LVI, n. 1, col.1499) mentre il cons. *Ludovicus testator* ricorda l'istituzione *sub conditionibus* di un certo Alessandro. Sennonché in questo parere Alciato si esprime in favore del sostituto, diversamente da quanto egli stesso asserisce di aver fatto nell'altro. Alciato ha mutato partito nel corso della controversia? Più probabile che Perremuto si sia lasciato ingannare da queste corrispondenze, evidenti ma superficiali. Per sciogliere il dubbio, non resta che approfondire i contenuti del cons. *Ludovicus testator* e verificarne la compatibilità con l'altro.

⁵³ "Lex mandat prætori, ut si altera partium petierit Iureconsulti consilium omnibus in causis sequatur, idque pro pronunciato habeatur. Prætor negat in id se teneri, quoniam casus de quo disputetur clarus sit (...) Vidi plerunque id genus controversiæ tractari, cum prætores ut ipsi ius pro arbitrio suo dicant, neminem in consilium assumere volunt, in qua re eos contra legem facere (...) solemus dicere, eum qui merus execuutor sit, nullam cognitionem habere, sed solum exequi teneri": A. Alciato, *Responsa*, cit., t. II, lib. V, cons. III, nn. 1-2, col.444.

⁵⁴ "Nam licet dicant doctores quod iudex, qui habet iudicare cum consilio aliquorum, non tamen tenetur illud sequi (...) tamen istud non procedit, quando alia est coniectura mentis ipsius committentis". Il re aveva commissionato la causa ad un siniscalco, obbligandolo a giudicare "sequuta quorundam doctorum opinone"; questi, tuttavia, se n'era discostato. La sentenza va ritenuta nulla non solo perché contravviene espressamente alla volontà del committente ma anche perché "agebatur in hac causa de difficillimis iuris articulis, quarum notitiam D. Senescallus: qui erat miles verisimiliter non habebat: arma enim potius, quam iura scire milites sacratissimus legislator existimavit (...) sed quando fit talis commissio huiusmodi viro de re, cuius peritiam non habet, non sufficit habere consilium, sed debet illud sequi": ivi, t. II, lib. VI, cons. XXX, nn. 1-6, col.839.

⁵⁵ "Frequenter casus hic controvertitur, et quamvis apud veteres doctores nullam habuerit difficultatem: tam Socinus pro acumine ingenij sui, primus nodum in scirpo quæsit. Et secundum clientium commoditatem nunc pro una parte, nunc pro alia, cuius exemplo etiam moderni rem in se claram responsis suis obscurare conati sunt": ivi, t. III, lib. IX, cons. CXVII, n. 1, coll. 1685-1686. "Post redditum consilium supra proximum intellexi difficultatem in præsentis casu fieri propter auctoritatem Iasonis in consilio (...) credo, quod dominus Iason fecerit illud in extrema senectute, quando non erat satis compos mentis. Et in primis doctores, quos ipse allegat partim non dicunt, quod ipse credidit partim dicunt totum oppositum": ivi, t. III, lib. IX, cons. CXXIV, n. 1, col.1706. "Et quia in terminis nostris, quod iste præteritus succedat ab intestato non obstante substitutione, consuluit Baldus (...) et in actu practico gravissima est auctoritas Baldi ut omnes sciunt. Et quia licet Alexandrus in l. Si pater impuberes ff. De vulg. et pupil. dicat se consuluisse pro testamento, ut sustineatur virtute vulgaris, quæ compræhenditur in compendiosa, tamen illa decisio est periculosa, et eam reprobatur

consapevole della funzione pratica dell'istituto.

4. Bersaglio di polemiche roventi

Le avvisaglie, perciò, non mancavano: ma quattro anni dopo la sua morte, quando uscì l'ultimo libro dei *Parerga*, nessuno poteva aspettarsi una presa di posizione così dura. Per tre decenni Alciato era stato un consiliatore ambito e prolifico, capace di citare – e, qualche volta, rimbrottare – i volumi più quotati dello *ius civile*. Nonostante qualche bizzarria stilistica, non era apparso un eversivo anche se, talvolta, era già stato oggetto di maldicenze ed invidia. Quel capitolo sarebbe apparso tanto più imbarazzante sette anni dopo quando, nonostante gli auspici del Nostro, comparve l'*editio princeps* dei *Responsa*. Una contraddizione che il pronipote tentò di smussare, ma che prestava il fianco ad ulteriori polemiche.

Pur volendo attribuire al solo Francesco la responsabilità della pubblicazione⁵⁶, i detrattori potevano far leva sul contenuto, evidenziando che quelle pecche imputate agli altri erano ben presenti anche nei consulti di Andrea. Colpi bassi, ben lontani dalle ponderate osservazioni di Deciani, ma destinati a suscitare il plauso di quanti, seppur indirettamente, si sentivano chiamati in causa dal *j'accuse* di Alciato. La sua polemica, benché potesse inquadrarsi nell'ottica dell'invettiva umanistica, oltraggiava l'onore di un intero ceto, geloso del suo prestigio e di una secolare autoreferenzialità. Svelando i trucchi del mestiere, il Milanese corroborava la cattiva fama del giurista mercenario che i letterati già stigmatizzavano da tempo. Fu perciò una reazione corporativa quella che colpì il Nostro. L'appiglio per demolirne la credibilità doveva venire proprio dai suoi *consilia*. Nel 1652, Francesco Redenaschi ricorda le sue benemerienze scientifiche, ma avanza una velenosa insinuazione: Alciato non amava i tribunali, furono le ristrettezze dovute alla guerra che lo costrinsero all'attività consulente. Spinto dalla necessità e desideroso di riempire la borsa, “pro Cliente magis, quam pro Veritate respondisse dignoscitur”. Da senatore di Milano e pretore di Pavia, il giurista cremonese nega ai *Responsa* alcuna attendibilità circa la prassi del Ducato⁵⁷. Un'accusa destinata ad avere larga eco, che paradossalmente ritorceva

Ioannes Franciscus de Ripa (...) Et ego etiam alias reprobavi in rub. ff. eod. tit. nec inter volumina Alexandri reperitur illud consilium, quia forte ipse non curavit, ut ederetur tanquam periculosum”: ivi, t. III, lib. IX, cons. CLI, nn. 1-2, col.1744.

⁵⁶ Cosa che egli provò a negare, adducendo un'improbabile ripensamento dello zio e proponendo una forzata interpretazione dei *Parerga*. M. Cavina, *Indagini*, cit., pp. 225-226 e 229.

⁵⁷ “Nobis obiter meminisse sufficiat, Alciatum, Virum alioqui de nostra Iurisprudencia benemeritissimum, cum bellica clade censu affligeretur, subire Advocationes, Responsaque consulentibus dare coactum fuisse, nam alioquin sua ope censerit se non valebat, ut ipse testatur in Epistola Nuncupatoria in Commentario ad Titulum de Verborum Significatione in fine, Unde, non mirum, si necessitate impulsus, et Marsupij implendi cupidus, pro Cliente magis, qum pro Veritate respondisse dignoscitur in recitatis Consilijs. Adeo varius, Adeo inconstans, Adeo contrarius sibi fuit,

contro Alciato quella macchia di avidità che egli aveva addossato ad altri. Ma che il problema non fosse affatto teorico lo dimostrano le riflessioni di Paolo Rubeo (1654): lo spunto per attaccare Alciato viene dal *cons. Post redditum*, in cui aveva deriso Giasone. Non è la questione giuridica – peraltro piuttosto discussa⁵⁸ – ad essere confutata da Rubeo, ma l'ingratitude del Nostro verso un maestro cui doveva tutto, persino la sua proverbiale erudizione⁵⁹.

Il fortunato prontuario di Paolo Francesco Perremuto (1662) mostra di conoscere queste fonti ed elenca una ad una tutte le falle dei *Responsa*. “Sæpe sepius necessitatis, et egestatis causa consuluisse, et Clientibus morem gessisse”: sentenza lapidaria che non concede appello. Dalla sintesi dei due prospetti sinottici, si evince che almeno 109 *consilia* su 794 sono stati smentiti o rifiutati (“impugnatur” o “reprobatur”). In un caso si precisa che Alciato “pessime loqui”, talora si mette in guardia il lettore da un consulto “periculosum” o quantomeno non “tutum”. In particolare, i pareri *Duo sunt principales, Pro declaratione, Est de iure clarum, Explicitus est* ed *Hæc præmitto* hanno suscitato numerose voci di disapprovazione⁶⁰. Ben 8 volte Alciato è “sibi contrarius” rispetto ad altri suoi pareri; una volta contraddice il proprio insegnamento universitario⁶¹. In una sola ipotesi la soluzione alciatea viene rigettata da un

ut nullam profecto fidem mereatur, dum de Observantia, et Praxi Mediolani testimonium perhibet”: F. Redenaschi, *Consilia sive responsa*, Ticini 1652, cons. I, n. 92, p.13.

⁵⁸ G. del Maino, *Consiliorum sive responsorum*, Venetiis 1581, t. I, cons. CXXIV, n. 16, fol.159r aveva sostenuto che un solo testimone contrario non potesse inficiare la validità di un testamento corroborato da sei testi a favore (la legge ne prescriveva sette): sarebbe assurdo che una sola voce contraria potesse prevalere, acquisendo un implicito potere ricattatorio. Da parte sua, Alciato si schiera nettamente in favore della previsione legislativa: A. Alciato, *Responsa*, cit., t. III, lib. IX, cons. CXXIV, coll. 1706-1707. La questione resta disputata: lo stesso Rubeo cita le opposte opinioni di Menochio e Farinacci: P. Rubeo, *Resolutiones practicabiles*, Lugduni 1676, cap.XL, nn. 267-272, p.201.

⁵⁹ “Acriter fuisse Iason (...) reprehensum ab Alciato ejus discipulo (...) ubi ait, in hoc verba Iasonis esse ad Ephesios, et subdit se credere, prædictum consilium Iasonem fecisse in extrema senectute, quando non erat satis mente compos. Abominor talia verba legere in Alciato: transeat si oblocutum fuerit de Alexand. Castrensi, Socin. Lap. Rip. Andr. Sicul. Paris. et aliis præclaris Iurisconsu. Nam præter dicta in dicto consilio (...) sæpe de eodem obloquendo ait, ipsum male multoties consuluisse, et inepte, et quod breviter mala pro bonis persuadere conetur, ut nullus sit tam bardus Iudex, qui non videat fucum Iasonis, etc. Quod nihil aliud est, nisi insimulare Iasonem, tanquam virum obtusi, et tardi, ac stupidi ingenii, et excordem hominem: quæ quantum a veritate abhorreant, scripta ipsa tanti Iurisconsulti fidem faciunt, cum fere per totum orbem sonitus ejus legum peritiæ insignis pervenerit. Unde sic de eo cecinit quidem: «Quis Maynum ignoret, quo non pervenit Iason? Thessalis haud tantum cognitus ille fuit». Fuit etiam Iason maximæ eruditionis: et quantus erat Alciatus Iurisperitus, id totum acceptum referre debet Iasoni ejus præceptoris, et postea sic impinguatus, dilatatus, et incrassatus recalcitravit. Heu! Quod satis est verum illud vulgatum, quod ingratitude fera pessima insita est mortalitati, et ingratorum numerus est infinitus”: ivi, cap.XL, nn. 246-257, p.201. Dai nomi citati, si capisce che l'Autore ha letto il capitolo dei *Paregia*; subito dopo, rimanda all'*Apologia* di Deciani.

⁶⁰ Nell'edizione 1582, corrispondono al cons. II del lib. II, al cons. I del lib. III e ai cons. IX, XLII e LII del lib. IX.

⁶¹ Il cons. *Tam copiose* (lib. I, cons. IV) sarebbe contrario ai cons. *Veritas præsentis* (lib. I, cons. IX) e *Pro more meo* (lib. I, cons. XI); il cons. *Lecto et diligenter* (lib. II, cons. XXXIV) al cons. *Hæc præmitto* (lib. IX, cons. LII); il cons. *Agam in casu* (lib. IX, cons. XIV) al cons. *Licet præsens casus* (lib. IX, cons. XV); il

giurista ma difesa da un altro; e solo in un'altra si parla di “notabilem decisionem”. Per 42 volte, i *consilia* necessitano di una *declaratio*⁶².

Sviluppando un precedente lavoro di Girolamo Zanchi⁶³, Perremuto confeziona un'opera molto utile per indagare l'impatto dei *Responsa* sulla scienza giuridica del tempo. Si può parlare di una “crisi di rigetto”? La lista dei contraddittori è ricca: da Dalla Valle a Capecelatro, passando per Cefali, Menochio, Fachinei, Marta, Graziani e Giurba. Nomi non all'altezza del Nostro, ma nemmeno irrilevanti. Prima di trarre conclusioni affrettate, però, bisogna considerare la finalità di simili prontuari, il cui scopo non è denunciare errori ma offrire all'avvocato soluzioni opposte, da invocare per convenienza⁶⁴. Oltretutto, in uno *ius commune* per sua natura dialettico e controverso, simili antinomie non dovevano apparire patologiche. Il lavoro di Perremuto conserva un'indubbia utilità ai fini della nostra ricerca⁶⁵, ma è necessario utilizzarlo con accortezza. Non sempre le contraddizioni ivi indicate costituiscono esplicite confutazioni da parte di un altro giurista: talora si tratta di un'incompatibilità implicita, che non sottende alcuna ostilità verso Alciato; talaltra si tratta di un *consilium* reso per la controparte della stessa causa, ed è logico che sia opposto al Nostro. Né deve apparire scandaloso che questi possa contraddirsi, se è vero che rivendica la facoltà di riflettere meglio e mutare opinione⁶⁶. Solo scendendo nel merito sarà possibile verificare l'effettiva criticità di certi consulti. In fondo, le 109 *reprobationes* o *impugnations* riservate al Milanese non sono più scottanti delle 228 contro Tartagni o delle 192 contro Cefali; né le notazioni preliminari su Andrea Barbazza suonano meno pungenti di quelle su Alciato. È vero che autori come l'Abate Panormitano o Cipolla son trattati meglio ma, d'altra parte, se i *Responsa* riscossero osservazioni così puntuali significa che vennero letti con attenzione. Al fine di accertare il concreto successo o rifiuto dei *consilia*, Perremuto non

cons. *Breviter testamenti* (lib. IX, cons. XXXII) al cons. *Accessi et ipse in sententiam* (lib. IX, cons. CXXVIII); il cons. *Hac prae mitto* (lib. IX, cons. LII) al cons. *Substitutus sub conditione* (lib. IX, cons. CLXXXVI). Il cons. *Donationis verba* (lib. VIII, cons. II) sarebbe contrario alla *lectura in l. Lucius ff. de hereditibus instituendi*. Quanto ai cons. *Proposito in casu* (lib. VIII, cons. XIV) e *Arbitror probabilem* (lib. IX, cons. CXIII), Perremuto rimanda alle contrarietà segnalate da altri, ma non precisa con quali *consilia* alciatei cozzerebbero.

⁶² P.F. Perremuto, *Conflictus*, cit., pars II, t. I, pp. 5-56.

⁶³ Relativamente ad Alciato, in quel testo comparivano molte meno obiezioni. Cfr. G. Zanchi, *Annotationes ad consilia diversorum qui de Iure responderunt*, Venetijs 1577, foll.47r-50r.

⁶⁴ M.G. di Renzo Villata, *Tra consilia, decisiones e tractatus... Le vie della conoscenza giuridica nell'Età moderna*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LXXXI (2008), pp. 65-66.

⁶⁵ Indica, ad esempio, la corrispondenza tra i *consilia* dell'*editio princeps* e quelli dell'edizione datata 1575. Stabilisce numerosi nessi con opere di altri autori o di Alciato stesso, così consentendo una visione d'insieme del problema giuridico.

⁶⁶ “Augustini Beroij Iurisconsulti viso consilio, dubitavi primum circa eius decisionem (...) tamen deinde perspicacius cogitando, visa est mihi eius sententia verior”: A. Alciato, *Responsa*, cit., t. III, lib. IX, cons. CXXVII, n. 1, col.1711. “Una più ponderata meditazione può sempre portare a scoprire nuovi aspetti di un problema” ed inoltre “è facile obiettare che nella realtà non esistono due casi identici”, nota giustamente G. Barni, *L'attività*, cit., p.36.

basta: bisogna ricorrere ad altre fonti – come i repertori di Toschi, Savelli o Ferraris – per verificare quante opinioni del Nostro siano ricordate ed eventualmente accolte o contestate. Un lavoro che ci si propone di avviare a partire da alcuni istituti più ricorrenti nell'opera alciatea.

Ma al di là del loro destino sul piano scientifico e forense, un dato rimane indiscusso: i *Responsa* conobbero uno straordinario successo editoriale, tanto da essere dati alle stampe ben sei volte⁶⁷. Ma, a questo punto, è bene fare un passo indietro e ripercorrere la genesi editoriale della raccolta.

5. Il travaglio editoriale

L'*editio princeps* appare a Lione nel 1561 col titolo di *Andreae Alciati patritii, et iurisconsulti mediolanensis responsa, nunquam antebac excussa*; è curata dai fratelli Balthazard, Henry e Barthélemy de Gabiano per i tipi di Pierre Fradin. Reca una prefazione *ad lectorem*, datata 1557, in cui Francesco Alciato giustifica un'operazione editoriale quantomeno discutibile. Seguono 786 *consilia* numerati progressivamente, senza un apparente ordine logico. Il volume riscontrò una certa eco se, ancora un secolo dopo, Perremuto avverte l'esigenza di stabilire la corrispondenza tra questa numerazione e quella del 1575. Menochio, nel redigere i suoi pareri, ha tra le mani l'*editio princeps*⁶⁸.

La seconda edizione vien data alle stampe a Venezia, nel 1565, da Vincenzo Luchino⁶⁹. È pubblicata come *Andreae Alciati iurisconsulti mediolanensis responsa, libris novem digesta, antea perperam excussa, nunc vero emendata, et suo reposita ordine, copiosissimisque compendiis, et locupletissimo indice aucta*: titolo ampio, che dà conto di tutti i pregi che ne giustificano l'acquisto. In un'avvertenza, Francesco assicura che l'*ordo responsorum* in nove libri tematici fu definito proprio dal prozio e ne lamenta il sovvertimento da parte dell'editore precedente. Nel merito, la bontà di questa suddivisione lascia qualche perplessità⁷⁰; ma è probabile che davvero ci

⁶⁷ M. Ascheri, *Tribunali*, cit., p.241 sostiene che l'opera sarebbe stata ristampata 8 volte: ma il motore di ricerca del Sistema bibliotecario nazionale (SBN) non segnala alcuna presenza delle pubblicazioni veneziane del 1579 e del 1599. Il sito copre la quasi totalità delle biblioteche italiane, comprese molte strutture religiose e private: difficile una lacuna, salvo il caso di tirature estremamente limitate. Al massimo, può essersi trattato di mere ristampe prive di un'autonoma indicazione cronologica (ma le ristampe del 1566 e del 1605 portano impressa la propria data). È forse il caso di rettificare il numero indicato da Ascheri.

⁶⁸ Solo in Italia, il motore di ricerca SBN segnala 29 copie custodite presso 27 biblioteche.

⁶⁹ Il motore di ricerca SBN segnala 19 copie presso 18 biblioteche.

⁷⁰ Non sempre la collocazione dei singoli responsi appare coerente con l'impianto dell'opera. Materie come il diritto statutario sono per loro natura varie, tanto da inglobare questioni successorie o criminali che ben potevano essere collocate nei rispettivi libri. La dote, il possesso e le ultime volontà appaiono disperse un po' ovunque. Poca omogeneità per il *mare magnum* del libro V; incongrua la collocazione dei primi tre consigli del libro VI, che toccano la competenza canonica. Non è chiara la scelta di inserire il cons. CCXVI in tema di *restitutio in integrum* all'interno del libro IX.

sia la mano di Andrea⁷¹. Ad ogni modo, essa si manterrà costante anche nelle successive pubblicazioni. Il libro I (*Ius pontificium*) consta di 45 *consilia*; il II (*Ius municipale*) di 58; il III (*Ius clientelare*) di 37. Il nome stesso dei primi tre libri evidenzia un vezzo classicheggiante, affine alla scelta di non chiamare l'opera *Consilia* ma *Responsa*: ma è subito chiarito che ci si riferisce, volgarmente, al diritto canonico, statutario e feudale. Il IV (*Privilegia*) si compone di 22 consulti; il V (*Miscella*) di ben 170; il VI (*Iudicia civilia*) di 87; il VII (*Iudicia criminalia*) di soli 29; l'VIII (*Contractus*) di 124; il IX (*Ultima voluntates*), coi suoi 214, costituisce di gran lunga il nucleo più rilevante della silloge. Il totale fa 786, proprio come nell'edizione precedente. Bisogna sottolineare un piccolo errore destinato a ripercuotersi in futuro: nel libro VI, l'intestazione ed il *summarius* del *cons. Rogatus de sola*⁷² sono presenti al termine del fol.119v, ma al successivo lo stampatore dimentica di svolgerne il contenuto e passa direttamente al consiglio successivo. Al termine dell'intera raccolta (fol.265v), si accorge della svista e ne riproduce il testo "inter errata": non gli assegna un numero diverso da quello che dovrebbe avere e specifica che andrebbe collocato al fol.120.

L'anno successivo l'opera viene ripubblicata per i medesimi tipi. La tiratura non dovrebbe essere elevata, considerando che ne risultano pochi esemplari superstiti⁷³. Non fu considerata una nuova edizione ma, piuttosto, una mera ristampa: per caratteristiche grafiche e contenuti, il volume si mostra identico a quello del 1565. Il titolo stesso non muta.

La terza edizione – titolata *Andreae Alciati mediolanensis iurisconsulti responsa, libris novem digesta, antea bis incuriose excussa, nunc tertium diligentissime emendata, ac aliis responsis nuper inventis aucta, locupletissimoque rerum et verborum indice ornatim contexto* – è pubblicata a Venezia da Giovan Battista Somasco, nel 1575⁷⁴. Come è già stato notato, questa versione segna l'apice dell'indicizzazione: un repertorio minuziosissimo permette di percorrere per vie traverse la poderosa opera alciatea. Allo sviluppo logico del singolo parere si sostituisce così un cumulo di frammenti autorevoli, da saccheggiare alla bisogna: è proprio ciò che l'Autore aveva deprecato ma che fa gola al pubblico⁷⁵. In più, si assicura la ghiotta novità di ben dieci *consilia* in più (1 nel libro I, 3 nel III, 1 nel V, 1 nel VI, 1 nell'VIII e 3 nel IX): l'opera ascenderebbe perciò a 796 responsi. In realtà – vuoi per superficialità, vuoi per malizia editoriale – la cifra è gonfiata. Nel libro VI, l'editore stava seguendo fedelmente l'ordine dell'edizione precedente. Arrivato al *cons. Rogatus de sola*, inciampa nell'errore compiuto da Luchino: gli sfugge il breve cenno a piè di pagina e prosegue numerando come *cons. XXIII* quello che,

⁷¹ Nell'epistolario c'è un passaggio che dimostrerebbe uno schema di massima già abbozzato nel 1523: un'ossatura precoce, cui si sarebbero aggiunti nel tempo numerosi contenuti. M. Cavina, *Indagini*, cit., pp. 217 e 229-230 attribuisce un certo credito all'ipotesi.

⁷² È il *cons. XXIII* del lib. VI, già presente nell'*editio princeps* come *cons. CCCLI*.

⁷³ Il motore di ricerca SBN segnala 11 disponibilità presso altrettante biblioteche.

⁷⁴ Il motore di ricerca SBN segnala 25 esemplari custoditi in 23 biblioteche.

⁷⁵ Cfr. le osservazioni di M. Cavina, *Indagini*, cit., pp. 226-228.

nell'altra edizione, era il XXIV; così anche il vecchio *cons.* XXV diviene *cons.* XXIV. Arrivato a questo punto, si accorge di uno slittamento che causerebbe gravi incomodi alla sua immagine e ai fruitori. Pensa perciò di ristabilire la corrispondenza con un trucco destinato a passare inosservato: senza avvisare, salta dal “suo” *cons.* XXIV a quello che, in entrambe, è il *cons.* XXV. Il gioco è fatto; al termine del libro ripesca il *Rogatus de sola* ma, con furbizia, lo presenta come *cons.* LXXXVIII: un parere nuovo di zecca, mirabilmente emerso dagli archivi! Tra le dieci novità vantate da Somasco, c'è poi un doppione. È l'*Adest statutum*, aggiunto al libro V come *cons.* CLXXI ma infilato, con lo stesso numero, anche nel cuore del libro IX. La seconda inserzione, meno evidente perché è l'unica non collocata al termine del proprio libro, nasconde in realtà un'altra mancanza dell'editore, che ha dimenticato il *cons.* *Menti testatoris*⁷⁶. Al netto del parere duplicato e di quello “saltato”, la raccolta contiene 794 pareri; rispetto alla versione del 1565, aggiunge 9 consulti nuovi e ne perde 1 vecchio.

L'edizione del 1582, stampata a Basilea da Tommaso Guarino, è generalmente riconosciuta come la migliore⁷⁷. È titolata *Domini Andreae Alciati mediolanensis iurisconsulti celeberrimi responsa, libris novem digesta, antea ter incuriose excussa, nunc quarta vice diligentissime emendata, ac aliis responsis nuper inter manuscripta, inventis aucta, locupletissimoque rerum, et verborum indice ornatim contexto*. Di primo acchito, ogni libro mantiene uguale consistenza rispetto alla versione di Somasco, tranne il IX che aumenta di un'unità; virtualmente, si arriverebbe a 797 *consilia*. Un'analisi più scrupolosa ci permette di rintracciare diverse incongruenze. Nel libro VI rimane il “salto” del *cons.* XXV, mentre il *Rogatus de sola* è ancora presente come LXXXVIII. Nel IX, l'editore segue la numerazione delle due edizioni precedenti fino alle soglie del *cons.* CLXXI, laddove si accorge che quell'*Adest statutum* è già stato stampato nel libro V. Decide perciò di scartarlo e proseguire: l'ex *cons.* CLXXII diventa il nuovo CLXXI e così, fino alla fine, la nuova numerazione procede un passo indietro rispetto alla vecchia. A questo punto, il libro dovrebbe chiudere a 216: cifra corretta, che però paleserebbe un'intollerabile regressione quantitativa. Così, Guarino “crea” un nuovo *cons.* CCXVII che però, a ben vedere, è copiato dal precedente *Suprascripta* (rispetto al *cons.* CLI, infatti, cambia solo l'*incipit* per non dare nell'occhio). Pareggiati i conti, ripescia quel *Menti testatoris* smarrito da Somasco e porta l'intera raccolta ad un numero superiore rispetto al passato. Nel prospetto sinottico, l'editore dichiara ben 11 novità rispetto al 1561 ma in realtà non possiamo considerare tali né il CCXVII né il CCXVIII; il primo è un prodotto contraffatto, il secondo era già presente nell'*editio princeps*. Tuttavia, poiché quest'ultimo costituisce comunque un'aggiunta rispetto al 1575, il totale sale a 795 (sempre al netto del parere “saltato”).

Nel 1605, presso la stessa bottega svizzera, i *Responsa* videro la luce per la

⁷⁶ Già presente nel 1561, nell'edizione del 1565 era collocato come *cons.* CLXXI del libro IX.

⁷⁷ Così R. Abbondanza, *Alciato*, cit., p.74. Sicuramente è l'edizione più completa ed una tra le più diffuse: il motore di ricerca SBN segnala 20 copie presso altrettante biblioteche.

sesta ed ultima volta. Questa pubblicazione fu considerata come la ristampa dell'edizione del 1582, tanto che il titolo non muta. Identici anche i contenuti: solo la veste grafica cambia leggermente, con un formato della pagina più capiente. La tiratura dev'essere stata piuttosto bassa o, quantomeno, è stata scarsa la circolazione italiana⁷⁸. Il totale effettivo dei *consilia* resta 795. Ciò non significa che Alciato non ne avesse prodotto altri: è noto, ad esempio, un parere circa il trasferimento del Concilio tridentino a causa della peste⁷⁹. Siamo nel 1548 e il richiedente è un personaggio d'eccezione, Carlo V: nonostante l'estremo interesse, il testo sembra irrimediabilmente perduto o, forse, destinato ad emergere da un più accurato scavo archivistico.

6. Prospettive di ricerca: profili formali

Anche la raccolta alciatea, come tutte le sillogi del tempo, non si cura di precisare la distinzione tra *consilia iudicialia*, *consilia pro parte* ed *allegationes*; tantomeno, si pone il problema di ricordare la natura endoprocedurale o stragiudiziale del parere. Se tale commistione può condurre ad esiti paradossali – un'opinione rigettata nel caso di specie finisce per risultare determinante in futuro; una strategia avvocatessa è divulgata come verità scientifica – bisogna prendere atto che i fruitori non sembrano preoccuparsene; nemmeno i proutari di Zanchi e Perremuto tentano di restituire ai singoli testi la loro etichetta originale. Non basta la furbizia degli editori per spiegare il fenomeno: in realtà, al pubblico interessava “il peso intrinseco degli argomenti” non già la loro veste formale. Una volta divulgati, quei testi divenivano tutti uguali⁸⁰. Le voci in contrario – come quella di Alciato stesso e del cardinal De Luca – sono talmente rare da confermare la regola.

La distinzione contava poco per gli operatori del diritto; per lo storico,

⁷⁸ Il motore di ricerca SBN indica solo 3 disponibilità presso altrettante biblioteche. La copia da me consultata presso la Biblioteca universitaria di Napoli è rilegata insieme al *Repertorium Andreae Alciati mediolanensis*, ultimo tomo dell'*Opera omnia* francofortese (1616). Scrupolo del proprietario e non scelta editoriale, perché altre copie dello stesso *Repertorium* non recano con sé i *Responsa* che, pertanto, non entrarono mai nell'*Opera omnia* né furono ristampati dopo il 1605.

⁷⁹ R. Abbondanza, *Alciato*, cit., p.73. Anche nei *Responsa*, la peste emerge come circostanza in grado di alterare il regime dell'*ordinarium* (ad esempio, in materia di formalità testamentarie). Il tema aveva suscitato già da tempo l'interesse dei giuristi: M. Ascheri, *I giuristi e le epidemie di peste (secoli XIV-XVI)*, Siena 1997.

⁸⁰ “Quale che fosse stata l'occasione e la destinazione del consiglio, esso (...) una volta pubblicato si immetteva nella circolazione della vita del diritto a titolo di parità con gli altri, e cioè come dato pro veritate e rispecchiante l'opinione in diritto dell'autore. La valutazione differenziata dei *consilia* è richiesta quindi allo storico che voglia servirsi dei giuristi consulenti come testes iuris, testimoni del diritto vigente al tempo loro; ma per il lato per cui essi sono conditores iuris, cioè per il loro rapporto con il diritto successivo (...) contavano solo la fama del giureconsulto, il peso intrinseco degli argomenti, la corrispondenza della decisione adottata con gli interessi che per i giuristi successivi si trattava di difendere”: L. Lombardi Vallauri, *Saggio*, cit., pp. 148-149.

invece, può rivestire un certo interesse. Una mappatura totale dei *Responsa* è, tuttavia, impossibile: il Nostro faceva vanto di brevità stilistica ed è assai parco di indicazioni che permettano una qualificazione sicura. I *responsa* commissionati dal giudice e quelli presentati dalla parte tendono a confondersi, perché entrambi resi *pro veritate*; ma se il riferimento alla verità non consente una distinzione tra consigli, quantomeno segna un discrimine rispetto alle allegazioni. Il più delle volte, però, capita di brancolare nel buio: consapevoli di una “cifra nera” ineliminabile e maggioritaria, è possibile tuttavia identificare un certo numero di testi ascrivibili ad una categoria o all’altra. L’operazione, la cui complessità è già stata segnalata⁸¹, richiede anzitutto la fissazione di criteri discretivi sufficientemente affidabili, successivamente un esame meticoloso dell’intera opera. In questa sede, ci si limita a fornire qualche primo risultato.

Quando Alciato scrive *pro se*, perorando un proprio interesse patrimoniale, siamo senz’altro al cospetto di una allegazione: essendo parte in causa, non gli sarebbe riconosciuta la sufficiente terzietà per esprimersi *pro veritate*⁸². A questa categoria possiamo ascrivere 8 testi⁸³, peraltro interessanti per conoscere qualcosa del Nostro come accorto “amministratore dei molti beni ereditati e accumulati”⁸⁴. Allegazioni in favore di clienti sono senz’altro il *cons. Est intentio Andreae Alciati*, in cui difende il possesso di un pupillo orfano, ed il *cons. Addendo allegationi*, in tema di *negotiorum gestio*⁸⁵. Qui la qualificazione è esplicita, proprio come nel *cons. Persisto in prima*; quest’ultimo, a sua volta, si definisce come integrazione del precedente *cons. Domum* che pertanto è esso stesso un’allegazione⁸⁶. Secondo Ascheri, quando lo scritto inizia con l’intestazione *pro domino* dovrebbe costituire un’allegazione: nei *Responsa*, è possibile rintracciare diverse volte tale *incipit* ma non sempre la qualificazione sembra pacifica⁸⁷.

In non pochi passaggi, il Milanese dichiara apertamente di esprimersi *pro veritate*, ma non è chiaro da chi provenga la domanda. Molto frequente nell’opera⁸⁸, la formula “salvo semper saniore iudicio” esclude l’allegazione⁸⁹ e,

⁸¹ Cfr. M. Cavina, *Indagini*, cit., pp. 232-233.

⁸² Gli statuti vietano al giurista, *tamquam suspectus*, di consigliare ogniqualvolta i propri familiari siano parti in causa: G. Rossi, *Consilium*, cit., p.169. *A fortiori*, egli non può *consulere in causa propria*.

⁸³ A. Alciato, *Responsa*, cit., t. I, lib. II, cons. XIII, coll. 179-183; t. I, lib. II, cons. XXXVI, coll. 237-238; t. II, lib. V, cons. C, coll. 637-639; t. II, lib. V, cons. CLXIX, col.679; t. II, lib. VI, cons. XVI, col.811; t. II, lib. VI, cons. XLIX, coll. 888-890; t. III, lib. VIII, cons. LXI, coll. 679; t. II, lib. VI, cons. XVI, coll. 1208-1209.

⁸⁴ Secondo il giudizio di R. Abbondanza, *Alciato*, cit., p.75.

⁸⁵ Cfr. A. Alciato, *Responsa*, cit., t. I, lib. V, cons. CXII, coll. 665-669; t. II, lib. VI, cons. XV, coll. 810-811.

⁸⁶ Ivi, t. III, lib. IX, cons. CXXIX, coll. 1715-1716; t. III, lib. IX, cons. CXX, coll. 1700-1701.

⁸⁷ Cfr. M. Ascheri, *Tribunali*, cit., pp. 197-198. Dovrebbe essere un’un allegazione il *cons. Pro D. Culia*. Ivi, t. II, lib. VI, cons. CXXXVII, coll. 931-932. Tutti gli altri sembrano, piuttosto, *consilia pro parte* (terminano con la formula “salvo semper saniore iudicio”).

⁸⁸ Cfr. ad esempio ivi, t. II, lib. VI, cons. IX, coll. 895-800; t. II, lib. VI, cons. X, coll. 800-802; t. II, lib. VI, cons. XXXII, coll. 848-851; t. III, lib. IX, cons. XXXI, coll. 1367-1380; t. III, lib. IX, cons. I, coll. 1479-1483; t. III, lib. IX, cons. CV, coll. 1644-1645.

lasciando l'ultima parola alla corte, costituisce un forte indizio di *consilium pro parte*⁹⁰. È ciò che accade nel *cons. Hæsitacionibus*, laddove Alciato risponde alle perplessità del giudice e alle repliche degli avvocati altrui, tutelando espressamente il proprio cliente⁹¹. In effetti, i *Responsa* testimoniano la prassi di avanzare *dubia* e *motiva* verso un primo parere non convincente e, comunque, non vincolante: ad essi, il giureconsulto risponde con un secondo responso. La loro natura è ibrida perché sviluppano, solitamente su istanza della corte, argomenti originariamente prospettati *pro parte*⁹².

Nel *cons. Interrogatus*, Alciato rivendica la consulenza al cliente come “munus publicum” e rievoca la “magis amica veritas”⁹³. Qui non sorge dubbio sulla natura di questo parere; proprio come nell’*Omissis multis*, dove specifica di

⁸⁹ Cfr. M. Ascheri, *Tribunali*, cit., p.197. Con questa clausola, infatti, l’Autore sgrava la propria coscienza da eventuali leggerezze: cosa non necessaria in caso di mera attività difensiva.

⁹⁰ Il responso *pro parte*, per sua natura, è opinabile; quello *iudiciale*, invece, è tendenzialmente vincolante per il giudice ed immodificabile per colui che lo ha prodotto. Se infatti *de iure communi iudex non tenetur sequi consilium*, gli statuti o la volontà concorde delle parti possono obbligare la corte ad assumere ed osservare il parere: in questi casi, essa si limitava a rompere il sigillo e leggerne il contenuto, senza possibilità di ulteriori discussioni. In questo senso si era formata una prassi ormai generalizzata. Restano ipotesi limite, nelle quali il giudice è autorizzato a discostarsi dal consulto. Cfr. G. Rossi, *Consilium*, cit., pp. 89-112 e 199-226. Per questo, pur non potendo assicurare l’automatismo tra la formula “semper salvo saniore iudicio” ed il *consilium pro parte*, ci sono buone ragioni per sostenere che il più delle volte vi sia coincidenza.

⁹¹ “Hæsitacionibus visis copiose, et subtiliter deductis per clarissimum dominum Iudicem, visaque etiam responsione præstantissimi advocati, quia omnia argumenta contraria iudicio meo optime dissolvit, non putavi operam meam esse necessariam, sed tamen, ut clienti satisfaciam, non potui detractare, quin aliqua scriberem (...) Et ita mihi videtur: salvo semper saniore iudicio”: A. Alciato, *Responsa*, cit., t. III, lib. IX, cons. CIV, coll. 1640-1644.

⁹² La tendenziale vincolatività del *consilium iudiciale* esclude i *dubia*: con sufficiente approssimazione, possiamo ritenere che Alciato, quando replica alle obiezioni, sta sviluppando un precedente *consilium pro parte*. In alcuni casi, siamo certi che esse provengano dal giudice. “Clarissime Iudex, licet existimem pro veritate a me allegatum in hac causa fuisse, quia tamen D. vestra adhuc dubitat: pro tollendis difficultatibus ut animus vester melius conquiescat, hæc paucula subiicienda duxi”: ivi, t. I, lib. IV, coll. 425-427. “In ista causa, in qua alias ego consului, tam diffuse scriptum est, et per me, et per alios doctores, ut minime existimem esse operæpretium toties dicta repetere. Paucis igitur agam, et solum insistam in resolutione motivorum quæ per præstantissimum Iudicem nuperrime sunt exhibitæ (...) Et per hæc videntur sublata ea, quæ in motivis deducta sunt”: ivi, t. II, lib. V, cons. CXXXVIII, coll. 722-727. Così anche in una lunga causa successoria, laddove al primo parere “pro veritate et iustitia” ne seguono ben due per chiarire i dubbi del giudice: ivi, t. III, lib. IX, cons. XXXIX-XL, coll. 1415-1433. Altre volte, le contestazioni sembrano sollevate dalla controparte. “Scripsi superioribus diebus in favorem filiorum domini Alexandri adversus substitutum, et in consilio meo determinavi substitutum istum esse repellendum (...) Nunc autem refricatur in dubium dicta conclusio”: ivi, t. III, lib. IX, cons. LVI, coll. 1499-1500. “Quia alias in præsentis casu diffuse consului, et respondi rationibus in contrarium adductis, ero nunc tanto brevior, maxime cum videam præstantissimum iudicem in suo motivo optime intellexisse merita causæ, et responsiones illi motivo facta nihil obstare, quibus etiam responsum fuit in consilio meo”: ivi, t. III, lib. IX, cons. CXCIII, coll. 1780-1782.

⁹³ “Interrogatus breviter quid sentiam circa duos iuris articulos, non potui clienti denegare, cum Iurisconsulti munus publicum sit, et ex debito professionis nostræ teneamur, unicuique iura sua aperire: amicus Socrates, amicus Plato, magis amica veritas”: ivi, t. III, lib. IX, cons. XI, n. 1, col.803. Sul *consulere* come *munus publicum* e relative conseguenze, cfr. G. Rossi, *Consilium*, cit., pp. 173-175.

scrivere “ad victoriam” ma al contempo di non conoscere la questione di fatto, che lascia all’apprezzamento del giudice⁹⁴. *Consilia pro parte* sono anche tutti quelli in cui Alciato viene interrogato *de sola subscriptione*⁹⁵: sovente, il Nostro non si limita ad una mera adesione ma svolge ulteriori considerazioni, specie se il collega gli sta a cuore⁹⁶.

In qualche caso, il Nostro specifica di aver studiato *allegationes* e *consilia* di entrambe le parti: questo particolare scrupolo, che ostenta terzietà, lascia pensare a consulti sollecitati da un giudice dubbioso o richiesti per volontà concorde delle parti: in ogni caso, *consilia decisiva* che sollevano la corte dallo studio della documentazione, obbligandola semplicemente ad assumere il parere e sanzionarlo nella sentenza⁹⁷. Simili rilievi emergono anche nel *cons. Rogatus ut nullus* e, forse, nel *Rogatus quid*⁹⁸.

Il *cons. Vir magnifice*, invece, sembrerebbe l’unico *consilium pro parte* stragiudiziale: è rilasciato in favore di Michele Gilles, grazie ai buoni uffici del Duca di Milano. Alciato risponde per via epistolare, chiedendo ulteriori chiarimenti e promettendo una trattazione futura più diffusa⁹⁹. Non è raro, in

⁹⁴ Ivi, t. II, lib. VI, cons. XXX, coll. 838-844.

⁹⁵ Ad esempio ivi, t. II, lib. VI, cons. XIX, coll. 813-814; t. II, lib. VI, cons. XX, coll. 814-815; t. II, lib. VI, cons. LXXXIII, col.932; t. III, lib. IX, cons. XIX, coll. 1350-1351; t. III, lib. IX, cons. CXLVI, coll. 1738-1739; t. III, lib. IX, cons. CLXXV, col.1768.

⁹⁶ Come Claude Chansonnette (ivi t. III, lib. IX, cons. LXVI, coll. 1525-1531) o Vincenzo Portici (ivi, t. III, lib. IX, cons. LXXI, coll. 1548-1553). Raramente, l’editore riporta anche il testo sottoscritto: cfr. ad esempio ivi, t. I, lib. I, cons. XLI, coll. 109-110. Alciato ci tiene a mostrare la sua acribia, anche quando si esprime *de subscriptione*. Si narra che Bartolo osasse pronunciarsi in base al buon senso, magari consultando qualche mercante, salvo cercare conferme *a posteriori* nel *Corpus* giustiniano; il Nostro, invece, avverte la necessità di un testo scritto, senza il quale ritiene azzardato impegnare la propria autorità. “Quae omnia paratus sum probare, vera esse secundum regulas iuris nostri, ubi Ticinum venero, quo in loco bibliotheca est mea. In praesentia vero Mediolani ex negotio existens de sola subscriptione requisitus, non duxi committendum, quin veritatis et iustitiae testimonium ferrem. Et ita mihi videtur, salvo semper saniore iudicio”: ivi, t. III, lib. IX, cons. CLXXVIII, n. 4, col.1771. Indubbiamente, queste parole tradiscono una trasformazione nella psicologia del giurista.

⁹⁷ In caso di *consilium iudiciale*, si realizzava una vera e propria *commisio causae* in favore di un consulente terzo rispetto alle parti, che ne studiava le allegazioni. Le parole usate da Alciato riecheggiano quelle adoperate dai formulari bolognesi studiati da G. Rossi, *Consilium*, cit., pp. 82-84 e 183-185. “Consultationibus visis praestantissimorum doctorum in favorem D. Camilli, et alijs adversantibus pro Vallotio, et rogatus ipse quoque opinionem meam pro veritate et iustitia adducam, non putavi detractandum”: ivi, t. III, lib. IX, cons. XXXIX, coll. 1415-1422. “Allegationibus utriusque partis in praesentia negotio visis, requisitus quid sentiam, non potui detractare, quin veritatis et iustitiae testimonium, pro tenui facultate mea, feram. Et quia hic et inde subtiliter, copiosaeque per praestantissimos advocatos allegatum est, acquiescam hac in parte eorum laboribus: et breviter, et paucis decidam quid mihi verius videatur. Arbitror ergo, si dominus Iohannes Paulus decessit, relictis filiis masculis, fideicommissum evanuisse”: ivi, t. III, lib. IX, cons. LXIV, coll. 1563-1566 (in questo caso potrebbe trattarsi perfino di un lodo arbitrale).

⁹⁸ “Rogatus ut nullo habito ad partes ipsas respectu, dicam quid sentiam, perinde ac si esset iudicaturus”: ivi, t. III, lib. IX, cons. CLXXI, col.1766. Cfr. ivi, t. III, lib. IX, cons. CLXX, col.1765. Entrambi però si chiudono con la formula “salvo semper saniore iudicio”, che lascia quantomeno aperta la possibilità di confutazione.

⁹⁹ Ivi, t. II, lib. V, cons. V, coll. 445-446.

effetti, trovare indicate con precisione le parti interessate: cosa notevole, considerando la tendenza a spersonalizzare in vista della pubblicazione. Quei prodotti che nascevano dal fatto rivelavano una tendenza alla generalizzazione che doveva rendere irrilevanti, per il lettore, nomi, luoghi e date.

Dall'epistolario è possibile collocare il periodo di massima prolificità tra il 1517 (anno dell'ammissione al collegio dei giureconsulti) ed il 1527 (secondo incarico avignonese); ma se la toga da avvocato doveva essere riposta, l'attività consulente continuò fino all'ultimo. Anche sotto questo aspetto, una mappatura spazio-temporale non potrà mai essere completa: è possibile, però, procedere per singoli responsi¹⁰⁰. Quanto alle coordinate cronologiche, bisogna tener presente che nella raccolta risultano cause così rilevanti da poter ricorrere ad informazioni ricavate *aliunde*¹⁰¹; talvolta, qualche riferimento è contenuto nel testo stesso¹⁰². È anzi quanto mai opportuno ricollocare certi consulti nell'alveo delle vicende storiche da cui trassero origine.

Un'altra direttrice d'indagine spinge a verificare l'originalità stilistica dei responsi alciatei. Nella prefazione al libro V, il pronipote ne traccia l'involuzione: in una prima fase, Andrea avrebbe tentato di restaurare il modello romano, conciso ed autorevole. Poi "quod brevitatis illa tam elegans mentibus (...) obscuritatem nimiam pareret", abbandonò lo stile epistolare per tornare alla *questio* scolastica, pur conservando un latino forbito ed espungendo le autorità a margine del testo, secondo un modello già sperimentato altrove. Infine, avrebbe accantonato ogni velleità di riforma pur di non perdere ogni causa¹⁰³. I primi quattro consilia di quel libro sembrano aderire all'impostazione originaria: si tratta di testi epistolari, strutturati secondo lo schema domanda/risposta, con scarsa allegazione di dottrina e prevalenza del dato legislativo. Sono, probabilmente, mere esercitazioni; Francesco stesso li propone come esempio di uno stile incompreso dai contemporanei, ma forse più gradito "succeedentis melioribus temporibus"¹⁰⁴. Quanto al resto, sembra difficile incasellare i singoli pareri in una delle tre categorie, anche perché Francesco precisa che almeno la prima trasformazione sarebbe maturata "paulatim". La principale novità del secondo approccio – la marginalizzazione dei riferimenti autoritativi – è

¹⁰⁰ Marco Cavina, per esempio, ha indicato alcuni *consilia* di probabile origine bolognese. Sicuramente, una parte dei responsi furono realizzati per cause pendenti nelle città dove Alciato soggiornò come docente. Cfr. M. Cavina, *Indagini*, cit., pp. 237-238. A partire dalle questioni sull'interpretazione dello statuto, è forse possibile aggiungere qualche elemento su città come Pavia o Ferrara.

¹⁰¹ Ad esempio, il cons. XXXVI del lib. III non può che oscillare tra il 1542 ed il 1547, gli anni della crisi fra l'Impero e la Lega di Smalcalda: nel parere si discute, infatti, dell'insubordinazione del Duca del Wurttemberg.

¹⁰² Ad esempio, nel cons. XXVI del lib. VI si fa riferimento ad un privilegio del 1533; il cons. V del lib. V è datato 1534.

¹⁰³ F. Alciato, *Ad lectorem*, In A. Alciato, *Responsa*, cit., t. II, lib. V, coll. 441-442. Cfr. M. Cavina, *Consilia*, cit., par.IV, nn. 17-20.

¹⁰⁴ F. Alciato, *Ad lectorem*, In A. Alciato, *Responsa*, cit., t. II, lib. V, coll. 441-442. Cfr. M. Cavina, *Indagini*, cit., p.236.

destinata ad essere normalizzata con la pubblicazione a stampa: non se ne trova traccia in alcuna delle diverse edizioni.

Ciononostante, un approccio empirico consente qualche considerazione ulteriore su un materiale nient'affatto omogeneo. La *quaestio* è effettivamente presente in diversi consulti: nell'*Expensio processu*, ad esempio, si riscontra la tipica opposizione *prima facie videtur/sed his non obstantibus* seguita dal *non obstat* rivolto a confutare la prima impressione¹⁰⁵. In altri pareri, Alciato è più diretto: nello *Scripti superioribus* non si dilunga sulle ragioni *prima facie* – sono quelle sostenute dalla controparte e gli appaiono “non admodo efficacibus” – ma passa immediatamente ad asserire le proprie e poi al “non obstat”¹⁰⁶; così anche nel *Requisitus quid*, nel *Succinte in praesenti* e nell'*Ego puto*¹⁰⁷. Nel *Generosi* – testo peraltro non breve né privo di allegazioni – prospetta dieci “dubitationes”, ma le risolve con un “respondeo” che non ammette dialettica¹⁰⁸. Assertivo anche in molti *consilia* succinti, li dove risponde ed allega argomenti in suo favore, ma non si cura neanche di smontare quelli altrui¹⁰⁹.

Per capire in cosa consista la pretesa *brevitas* alciatea – di cui l'Autore si fa vanto¹¹⁰ – bisognerebbe esaminare i responsi uno ad uno; da un carotaggio sommario, ci sembra legata più ad una semplificazione strutturale che non ad un significativo taglio di *rationes* ed *auctoritates*. Anche i consulti più stringati non si esauriscono nella *lex* né hanno carattere oracolare; da questo punto di vista, non s'illudono di ripristinare il modello classico. Piuttosto è frequente riscontrare *questiones* monche o, comunque, estremamente semplificate: è questo, probabilmente, ciò che Alciato intende quando afferma di puntare *ad iugulum causa*. Confrontando i suoi pareri con quelli dei contemporanei, emerge una maggiore essenzialità¹¹¹; nondimeno, non tutti i pareri del Nostro sono succinti o sono succinti per il medesimo motivo. Quanto a quest'ultimo aspetto, già il pronipote spiegava che non sempre la scelta si spiegava per ragioni stilistiche: talvolta il Consultore era stato coinvolto *de sola subscriptione*, talaltra egli stesso aveva precisato nell'*incipit* di essere malato o indaffarato¹¹². In tutti questi casi, è

¹⁰⁵ A. Alciato, *Responsa*, cit., t. II, lib. V, cons. XXIX, coll. 832-838. Coerenti con la metodologia tradizionale anche i cons. *Harede universalis* e *Perstrigendo*: ivi, t. III, lib. IX, cons. CVI, coll. 1645-1647; t. III, lib. IX, cons. LXXV, coll. 1566-1571.

¹⁰⁶ Ivi, t. III, lib. IX, cons. LVI, coll. 1499-1500.

¹⁰⁷ Ivi, t. II, lib. VI, cons. XXXVII, coll. 863-866; t. III, lib. IX, cons. CL, coll. 1742-1743; t. III, lib. IX, cons. CL, coll. 1783-1784.

¹⁰⁸ Ivi, t. III, lib. IX, cons. CVII, coll. 1647-1650.

¹⁰⁹ Ivi, t. II, lib. VI, cons. XXI-XXIII, coll. 815-816.

¹¹⁰ Sovente ripete di non voler *deferre ligna in sylvam*; non di rado esordisce rivendicando un *mos meum*; spesso esplicita l'intenzione di parlar poco ed in modo concreto. Cfr. le osservazioni e gli esempi adottati da M. Cavina, *Indagini*, cit., pp. 240-241.

¹¹¹ Ivi, pp. 241-247: termine di paragone, due consigli di Mariano Socini jr. *in eadem causa*.

¹¹² Ivi, p.233, n. 83. D'altra parte, la sentenziosità di un *consilium* potrebbe anche essere indizio di una sua natura *iudiciale*. Come nota L. Lombardi Vallauri, *Saggio*, cit., p.142 “il giurista può essere tentato di indulgere a maggiore sbrigatività quando sa che il giudice è per statuto o per volontà delle parti legato

la contingenza a determinare un testo meno articolato. D'altro canto, bisogna aggiungere che molti pareri si presuppongono, essendo prodotti in fasi diverse della medesima causa: pertanto, possono trascurare cose già dette e, a maggior ragione, le argomentazioni della controparte. La loro assenza – almeno in modo esplicito, perché le si può desumere dai *non obstat* – contestualmente all'assenza di *narratio facti* (frequentemente) e *punctum iuris* (raramente) sembra confermare un dato: i responsi di Alciato non vennero confezionati pensando alla pubblicazione, né vennero successivamente ritoccati in vista di un'edizione a stampa. Scritti per un processo, potevano dare molto per scontato: ecco perché, talvolta, è arduo afferrare la problematica alla base del contendere¹¹³.

Peraltro, alcuni consulti sono vistosamente lunghi: sarebbe interessante indagare in quali occasioni il Nostro ritenne opportuno sciorinare una mole imponente di autorità nella consolidata struttura di *pro, contra* e *solutiones*. Come attesta Francesco, lo zio sapeva che i giudici preferiscono il metodo tradizionale – problematico ma ragionato – all'ermetismo spiazzante di marca umanistica. Ciò lascia pensare che, quando la causa era davvero importante e bisognava vincere, il Nostro fosse pronto a rinunciare alla sperimentazione; probabile che gli stessi clienti pretendessero un'arma più sicura. Quando si trattava di stabilire le sorti di un feudo importante, Alciato non lesinava inchiostro¹¹⁴; piuttosto corposi anche alcuni consigli in materia di privilegi¹¹⁵ e di successioni¹¹⁶. In effetti, sfogliando le pagine dei rispettivi libri, si avverte l'esigenza di relativizzare la *brevitas* alciatea, insieme allo stimolo di capire tempi e strategie dell'Autore. La già citata lettera a Michele Gilles tradisce la consapevolezza di dover ampliare quella bozza: per poter vincere, occorre una “*consultationem copiosam*”¹¹⁷.

Un'ultima notazione attiene l'uso del latino classico, della filologia e dell'erudizione: il padre del Cultismo adoperò tali strumenti anche in quella che riteneva un'attività di secondaria importanza? Il quesito è estremamente intrigante, anche perché Marco Cavina ha già segnalato un parere dove lo sfoggio umanistico si mostra significativo¹¹⁸. Un'indagine a largo raggio non

al suo consiglio; in questi casi (...) poteva essere poco o per nulla motivato”.

¹¹³ Cfr. ad esempio A. Alciato, *Responsa*, cit., t. II, lib. V, cons. XCV, col.629; t. III, lib. IX, cons. CXIV, coll. 1673-1676; t. III, lib. IX, cons. CXXXVI-CXXXVII, coll. 1727-1730. Ovviamente non mancano esempi in contrario. Una chiara presentazione del caso è offerta in ivi, t. I, lib. I, cons. I, coll. 1-2 (presente anche l'invocazione a Dio, generalmente omessa); t. II, lib. VI, cons. VII, coll. 783-784; t. III, cons. XXV, col.1359; t. III, cons. CXXXII, coll. 1719-1720. Ad ogni modo, in tutta l'opera, non c'è parere che rechi un'epitome che possa guidare il lettore.

¹¹⁴ Cfr. ad esempio ivi, t. I, lib. III, cons. I-III, pp. 259-284; t. I, lib. III, cons. IX, coll. 305-312; t. I, lib. III, cons. XXXVI, coll. 354-360.

¹¹⁵ Cfr. ad esempio ivi, t. I, lib. IV, cons. IV-VII, coll. 372-411.

¹¹⁶ Cfr. ad esempio ivi, t. III, lib. IX, cons. XLIX-LIV, coll. 1475-1493; t. III, lib. IX, cons. CXII, coll. 1662-1668.

¹¹⁷ Ivi, t. II, lib. V, cons. V, n. 7, col.446.

¹¹⁸ Ivi, t. II, lib. V, cons. VI, coll. 446-458: un lungo consiglio in tema di duello, dove si susseguono Omero, Virgilio, Livio, Gellio, Cassiodoro, Ottone di Frisinga e molti altri. Cfr. M. Cavina, *Indagini*,

sarebbe peregrina: l'impressione è che, in gran parte dei *responsa*, si voli decisamente più in basso¹¹⁹. Ciò, in fondo, sarebbe coerente col fine occasionale di quegli scritti, che non avrebbero dovuto dar lustro all'Autore tramite circolazione libraria.

7. Prospettive di ricerca: profili contenutistici

Al di là dello stile e della metodologia, i *consilia* di Alciato meritano attenzione per l'estremo interesse dei temi trattati. Una schedatura completa, basata sull'edizione svizzera del 1582, ha suggerito due direttrici di ricerca sulle quali ci si soffermerà nei prossimi mesi¹²⁰. Anzitutto, i *Responsa* fotografano vividamente le questioni più ricorrenti della litigiosità cinquecentesca. Materie all'ordine del giorno come l'enfiteusi (soprattutto ecclesiastica)¹²¹, il possesso (e relative *causae spolia*)¹²², la dote (costituita, lucrata, restituita, legata)¹²³, l'*emptio venditio* (con

cit., p.248.

¹¹⁹ Prendiamo, come campione, i primi 5 consigli di ogni libro: su 45, solo 7 presentano qualche riferimento di sapore umanistico, sepolto tra centinaia di allegazioni giuridiche (*leges, lecturae, consilia, tractatus* e poche *decisiones*). Si tratta di passaggi molto timidi e solitamente ininfluenti, con l'eccezione del *cons. Qui Græcarum* (ivi, t. I, lib. IV, cons. IV, nn. 1-2 e 10, coll. 374 e 376) laddove le storie di Ottone di Frisinga e Benvenuto di San Giorgio svolgono il ruolo di testimonianza scritta (ma anche l'esordio, che richiama il mito di Proteo, annuncia un approccio più dotto). Per il resto, non si tratta di citazioni decisive né ampie. Cfr. ivi, t. I, lib. II, cons. I, n. 11, col.120 (Orazio); t. I, lib. III, cons. III, nn. 18 e 42, coll. 280 e 283 (Benvenuto da San Giorgio e Giovanni Pontano); t. I, lib. IV, cons. III, n. 2, col.370 (Cornelio Scipione); t. II, lib. V, cons. IV, col.445 (una definizione in greco); t. II, lib. VI, cons. V, n. 5, col.778 (Cicerone); t. II, lib. VII, cons. V, n. 4, col.941 (Livio e Tacito).

¹²⁰ Precisiamo che la schedatura è stata compiuta leggendo tutti i responsi – seppur sommariamente – e cercando di coglierne il *punctum iuris*. Compiendo l'indagine a partire dall'*Index rerum*, si rischia di sopravvalutare gli *obiter dicta*.

¹²¹ 31 ricorrenze collocate perlopiù tra il libro *Ius pontificium*, il libro *Miscella* ed il libro *Contractus*. Ivi, t. I, lib. I, cons. VII, coll. 39-41; t. I, lib. I, cons. IX, coll. 44-48; t. I, lib. I, cons. XII, coll. 56-59; t. I, lib. I, cons. XVI, coll. 99-71; t. I, lib. I, cons. XX, coll. 78-80; t. I, lib. I, cons. XXVII-XXVIII, coll. 94-97; t. I, lib. I, cons. XXX, coll. 99-100; t. I, lib. I, cons. XXXIV, coll. 103-104; t. I, lib. I, cons. XXXIX, coll. 108-109; t. I, lib. I, cons. XLIV-XLV, coll. 112-118; t. I, lib. II, cons. XLI, coll. 242-243; t. II, lib. V, cons. I, col.443; t. II, lib. V, cons. XVI, coll. 488-490; t. II, lib. V, cons. XLIX, coll. 570-571; t. II, lib. V, cons. XCI, col.627; t. II, lib. V, cons. XCV, col.629; t. II, lib. V, cons. XCVII, coll. 630-632; t. II, lib. V, cons. CIX, coll. 655-656; t. II, lib. V, cons. CXLII, coll. 733-735; t. II, lib. V, cons. CLXVII, coll. 767-768; t. II, lib. V, cons. CLXIX, col.769; t. II, lib. VI, cons. VIII, coll. 789-795; t. II, lib. VIII, cons. XVII, coll. 1091-1095; t. II, lib. VIII, cons. XXXVI, coll. 1150-1152; t. II, lib. VIII, cons. XLII, coll. 1162-1163; t. II, lib. VIII, cons. LXXXII, coll. 1243-1244; t. II, lib. VIII, cons. CVIII, coll. 1276-1277; t. II, lib. VIII, cons. CXIV, coll. 1284-1285; t. II, lib. VIII, cons. CXXV, col.1292.

¹²² 27 ricorrenze, in gran parte raccolte nel libro *Iudicia civilia*. Ivi, t. I, lib. II, cons. LVII, coll. 255-256; t. II, lib. V, cons. X, coll. 464-466; t. II, lib. V, cons. XC, coll. 526-627; t. II, lib. V, cons. C, coll. 637-639; t. II, lib. V, cons. CIV, coll. 647-648; t. II, lib. V, cons. CXII, coll. 666-669; t. II, lib. VI, cons. VII, coll. 783-789; t. II, lib. VI, cons. XXIII, col.816; t. II, lib. VI, cons. XXVI, coll. 820-824; t. II, lib. VI, cons. XXVIII, coll. 828-832; t. II, lib. VI, cons. XXXIV-XXXV, coll. 855-860; t. II, lib. VI, cons. XXXVII-XXXIX, coll. 863-870; t. II, lib. VI, cons. XLVI-XLVII, coll. 883-887; t. II, lib. VI, cons. L, coll. 890-892; t. II, lib. VI, cons. LIV-LVI, coll. 898-901; t. II, lib. VI, cons. LXVII, coll. 912-913; t. II, lib. VI, cons. LXXIV, coll. 920-921; t. II, lib. VI, cons. LXXVI, coll. 921-922; t. II, lib. VI,

relativa evizione)¹²⁴, il duello¹²⁵, il matrimonio (con le criticità pretridentine ed il tarlo della *libertas matrimonii*)¹²⁶, la *locatio conductio*¹²⁷. Né mancano altri istituti meno ricorrenti ma egualmente caratteristici, come la *transactio*¹²⁸, la servitù di

cons. LXXXI, coll. 925-927; t. II, lib. VI, cons. LXXXVIII, col.932; t. II, lib. VIII, cons. III, coll. 1023-1031.

¹²³ 23 ricorrenze, perlopiù nel libro *Contractus*. Ivi, t. I, lib. II, cons. III, coll. 14-18; t. I, lib. II, cons. XXVII, coll. 211-213; t. I, lib. II, cons. XLV, coll. 246-247; t. II, lib. V, cons. XXXV, coll. 531-532; t. II, lib. V, cons. LIII, coll. 575-576; t. II, lib. V, cons. LXX, coll. 605-609; t. II, lib. V, cons. LXXXVI, coll. 615-616; t. II, lib. V, cons. LXXXI, coll. 620-621; t. II, lib. V, cons. XCIX, coll. 635-637; t. II, lib. V, cons. CXX, coll. 681-683; t. II, lib. V, cons. CXXV, coll. 687-688; t. II, lib. VIII, cons. XXV-XXVI, coll. 1118-1124; t. II, lib. VIII, cons. XXXVIII, coll. 1154-1156; t. II, lib. VIII, cons. XL, coll. 1159-1161; t. II, lib. VIII, cons. XLVI-XLVII, coll. 1171-1176; t. II, lib. VIII, cons. LIX, coll. 1202-1205; t. II, lib. VIII, cons. LXVI, coll. 1213-1215; t. II, lib. VIII, cons. LXXXV, coll. 1248-1249; t. III, lib. IX, cons. XLIX, coll. 1475-1479; t. III, lib. IX, cons. XCVI, coll. 1618-1620; t. III, lib. IX, cons. CLXIV, coll. 1756-1757. Tema tipico del genere consiliare, sin dal Medioevo: C. Valsecchi, *L'istituto della dote nella vita del diritto del tardo Cinquecento: i consilia di Jacopo Menocchio*, in "Rivista di Storia del diritto italiano", LXVII (1994), pp. 205-282; Ead., *Oldrado da Ponte e i suoi consilia*, Milano 2000, pp. 606-615.

¹²⁴ 20 ricorrenze, perlopiù nel libro *Contractus*. Ivi, t. I, lib. II, cons. XXXVI, coll. 237-238; t. II, lib. V, cons. LVIII, coll. 580-581; t. II, lib. V, cons. LXXIII, coll. 613-614; t. II, lib. V, cons. LXXXVII, coll. 617-618; t. II, lib. VI, cons. XVII, col.812; t. II, lib. VI, cons. XXI, col.815; t. II, lib. VIII, cons. IV, coll. 1031-1037; t. II, lib. VIII, cons. XXXI, coll. 1138-1139; t. II, lib. VIII, cons. XLVIII, coll. 1176-1177; t. II, lib. VIII, cons. L, coll. 1180-1182; t. II, lib. VIII, cons. LXXII, coll. 1227-1228; t. II, lib. VIII, cons. LXXXV, coll. 1232-1233; t. II, lib. VIII, cons. LXXXVII, coll. 1235-1237; t. II, lib. VIII, cons. XC, coll. 1254-1255; t. II, lib. VIII, cons. XCVI, coll. 1262-1264; t. II, lib. VIII, cons. CII, coll. 1269-1270; t. II, lib. VIII, cons. CIX, coll. 1277-1278; t. II, lib. VIII, cons. CXIX-CXX, coll. 1288-1289; t. II, lib. VIII, cons. CXXIII, coll. 1290-1291.

¹²⁵ 17 ricorrenze, tutte contenute nel libro *Miscella*: chiara la difficoltà di qualificare un istituto così controverso. Ivi, t. II, lib. V, cons. VI, coll. 446-458; t. II, lib. V, cons. XXXVIII, coll. 535-538; t. II, lib. V, cons. XL, coll. 545-549; t. II, lib. V, cons. XLIV-XLVII, coll. 560-568; t. II, lib. V, cons. LVI, col.578; t. II, lib. V, cons. LXIII, coll. 586-588; t. II, lib. V, cons. LXV, coll. 592-595; t. II, lib. V, cons. LXVII, coll. 596-599; t. II, lib. V, cons. LXXIV, coll. 614-615; t. II, lib. V, cons. LXXXIII, col.622; t. II, lib. V, cons. XCIV, coll. 628-629; t. II, lib. V, cons. CVI, coll. 650-651; t. II, lib. V, cons. CVIII, coll. 653-655; t. II, lib. V, cons. CX, coll. 656-658. Alciato è considerato un'autorità in questo settore: stimato consiliatore, è autore di un trattato *De singulari certamine*. Cfr. M. Cavina, *Gli albori di un diritto: profili del duello cavalleresco a metà del Cinquecento*, in "Studi senesi", XCVII (1985), pp. 399-429.

¹²⁶ 12 ricorrenze, perlopiù nel libro *Ius pontificium*, ma ricorrente anche altrove per i suoi profili civili. Ivi, t. I, lib. I, cons. V-VI, coll. 22-39; t. I, lib. I, cons. XIII, coll. 59-63; t. I, lib. I, cons. XXV-XXVI, coll. 89-94; t. I, lib. I, cons. XLII, coll. 110-111; t. II, lib. VI, cons. II, coll. 774-775; t. II, lib. VI, cons. LXIX, coll. 914-915; t. II, lib. VIII, cons. XXX, coll. 1134-1138; t. II, lib. VIII, cons. XXXIII, coll. 1141-1145; t. III, lib. IX, cons. LII, coll. 1486-1489; t. III, lib. IX, cons. LV, coll. 1495-1498. Tema già affrontato dai consiliatori medievali, costretti a fare i conti con un regime troppo elastico che non garantiva a sufficienza né la pubblicità né la libertà del consenso: cfr. C. Valsecchi, *Oldrado*, cit., pp. 525-543.

¹²⁷ 14 ricorrenze, perlopiù nel libro *Contractus*. Ivi, t. II, lib. V, cons. XCVIII, coll. 632-635; t. II, lib. V, cons. CXXV, coll. 687-688; t. II, lib. V, cons. CXXXVI, coll. 715-719; t. II, lib. V, cons. CLIV, coll. 749-750; t. II, lib. V, cons. CLXX, coll. 769-770; t. II, lib. VIII, cons. XXXV, coll. 1147-1149; t. II, lib. VIII, cons. XLIII, coll. 1163-1164; t. II, lib. VIII, cons. XLIX, coll. 1177-1180; t. II, lib. VIII, cons. LX, coll. 1205-1208; t. II, lib. VIII, cons. XCII-XCIII, coll. 1256-1259; t. II, lib. VIII, cons. CV, coll. 1272-1273; t. II, lib. VIII, cons. CXIII, coll. 1283-1284; t. II, lib. VIII, cons. CXVI, coll. 1286-1287.

¹²⁸ 7 ricorrenze sparse. Ivi, t. I, lib. II, cons. XXXII, coll. 219-222; t. II, lib. V, cons. CLVI, coll. 752-753; t. II, lib. VIII, cons. XLI, coll. 1161-1162; t. II, lib. VIII, cons. LXXI, coll. 1226-1227; t. II, lib.

acquedotto¹²⁹, il retratto¹³⁰, l'estrazione del sale¹³¹, la titolarità dei fiumi ed i diritti di pesca¹³², la *restitutio in integrum* a favore del minore¹³³, l'*æmulatio*¹³⁴, l'usura¹³⁵.

Ma c'è un ambito sul quale Alciato è continuamente coinvolto: le *successiones mortis causa*. Su 795 *consilia*, ben 315 toccano direttamente quello che rappresenta, senz'altro, il cruccio della giustizia civile di Antico regime: in sostanza, l'intero libro IX ed un centinaio di altri pareri disseminati nel resto dell'opera. La conservazione della famiglia passa attraverso le strategie patrimoniali del *de cuius*. Non a caso, la successione *ab intestato* è quasi assente dall'orizzonte dei *Responsa* mentre l'interpretazione del testamento, l'esclusione delle figlie dotate, le sostituzioni volgare e pupillare, i legati di usufrutto e le cause pie ricorrono di continuo¹³⁶. Ancor più, cuore pulsante dell'opera è il fedecommesso, con ben 111 ricorrenze; in questa materia, Alciato doveva essere considerato un'autorità *gravissima*¹³⁷. Vengono alla ribalta le controversie ereditarie più spinose, dal diritto delle figlie alle questioni feudali; e non è un caso se, al di là delle successioni, altri istituti frequenti evidenziano un legame con quelle:

VIII, cons. LXXIX, coll. 1238-1240; t. II, lib. VIII, cons. XCVII, coll. 1264-1265; t. III, lib. IX, cons. LXVI, coll. 1525-1531.

¹²⁹ 6 ricorrenze, tutte nel libro *Miscella*. Ivi, t. II, lib. V, cons. XXVII, coll. 515-518; t. II, lib. V, cons. LX, coll. 545-550; t. II, lib. V, cons. LXXVII, coll. 617-618; t. II, lib. V, cons. XCVII, coll. 630-632; t. II, lib. V, cons. CXV, coll. 674-675; t. II, lib. V, cons. CXIX, coll. 680-681. Tema tipico nella produzione consiliare: cfr. M. Cavina, *Carlo Ruini. Una autorità del diritto comune fra Reggio Emilia e Bologna, fra XV e XVI secolo*, Milano 1998, pp. 115-126.

¹³⁰ 5 ricorrenze, suddivise tra il libro *Miscella* ed il libro *Contractus*. Ivi, t. II, lib. V, cons. CXLIII, coll. 734-737; t. II, lib. V, cons. CLX, coll. 758-759; t. II, lib. VIII, cons. XXXVII, coll. 1152-1154; t. II, lib. VIII, cons. LXXXIV, coll. 1246-1248; t. II, lib. VIII, cons. CVI, coll. 1273-1274.

¹³¹ 5 ricorrenze tra il libro *Miscella* ed il libro *Contractus*. Ivi, t. II, lib. V, cons. XXXIII, coll. 526-528; t. II, lib. V, cons. CLVIII, coll. 755-756; t. II, lib. VIII, cons. XII, coll. 1071-1076; t. II, lib. VIII, cons. XLIV, coll. 1163-1168; t. II, lib. VIII, cons. LI, coll. 1182-1184. Altro tema ricorrente nel genere consiliare: cfr. M. Cavina, *Carlo Ruini*, cit., pp. 138-140.

¹³² 4 ricorrenze, tutte nel libro *Miscella*. Ivi, t. II, lib. V, cons. XXIV, coll. 511-512; t. II, lib. V, cons. XXVI, coll. 513-515; t. II, lib. V, cons. LXIX, coll. 602-605; t. II, lib. V, cons. CVII, coll. 651-653.

¹³³ 4 ricorrenze, perlopiù nel libro *Iudicia civilia*. Ivi, t. II, lib. VI, cons. XIV, coll. 809-810; t. II, lib. VIII, cons. I, coll. 1003-1014; t. II, cons. XXII, coll. 1106-1110; t. III, lib. IX, cons. CCXVI, coll. 1819-1820.

¹³⁴ 3 ricorrenze tra il libro *Ius municipale* ed il libro *Miscella*. Ivi, t. I, lib. II, cons. XXIV, coll. 206-207; t. II, lib. V, cons. LXII, coll. 585-586; t. II, lib. V, cons. CLXI, coll. 759-760.

¹³⁵ 3 ricorrenze, tutte nel libro *Ius pontificium*. Ivi, t. I, lib. I, cons. III, coll. 14-18; t. I, lib. I, cons. VIII, coll. 41-44; t. I, lib. I, cons. XL, col.109. Per un inquadramento, cfr. H. Angiolini, *I consilia quale fonte per la vita economica: alcuni problemi*, in M. Ascheri – I. Baumgärtner – J. Kirshner (curr.), *Legal Consulting*, cit., pp. 293-315.

¹³⁶ Sono le stesse tematiche che caratterizzano i *consilia* di Oldrado; anche lì, la successione legittima è quasi assente: C. Valsecchi, *Oldrado*, cit., pp. 558-671. Alciato è uno specialista in tema di sostituzioni: dall'insegnamento avignonese scaturisce il commento al titolo *De vulgari et pupillari substitutione* del Digesto.

¹³⁷ Circa la rilevanza dell'istituto, cfr. G. Rossi, *I fedecommessi nella dottrina e nella pratica di ius commune tra XVI e XVII secolo*, in S. Cavaciocchi (cur.), *La famiglia nell'economia europea. Sec.XIII-XVIII*, Firenze 2009, pp. 175-202.

donazione¹³⁸, legittimazione¹³⁹, patti successori *inter vivos*¹⁴⁰.

Anche *in criminalibus*, un ambito che Alciato tratta poco e controvoglia, emergono nodi caratteristici del tempo: lesa maestà e delitti affini¹⁴¹, falso¹⁴², omicidio e parricidio¹⁴³, apostasia¹⁴⁴. Non mancano i *delicta carnis*¹⁴⁵ ed, in particolare, un caso di rapporto tra meretrice cristiana e cliente giudeo¹⁴⁶: questione calda nella trattazione dei criminalisti che, in Alciato, s'intreccia ad un certo interesse verso la condizione ebraica¹⁴⁷. Ma, a ben vedere, il problema più frequente ha natura processuale: il groviglio delle competenze e la difficoltà della remissione *extra territorium*¹⁴⁸. Il Nostro confessa apertamente una certa ritrosia nei confronti del penale¹⁴⁹, forse dovuta alla sua insofferenza verso una giustizia

¹³⁸ 32 ricorrenze, perlopiù suddivise tra il libro *Miscella* ed il libro *Contractus*. Ivi, t. I, lib. II, cons. II, coll. 129-135; t. I, lib. II, cons. VIII, coll. 159-162; t. I, lib. II, cons. XXXIII, coll. 222-228; t. I, lib. II, cons. XXXVIII, coll. 239-240; t. I, lib. II, cons. LVIII, coll. 257-258; t. II, lib. V, cons. XXXII, coll. 525-526; t. II, lib. V, cons. XXXIV, coll. 528-531; t. II, lib. V, cons. LXXV, coll. 615-616; t. II, lib. V, cons. CXLIV, coll. 737-739; t. II, lib. V, cons. CXLIX, coll. 742-744; t. II, lib. V, cons. CLI, coll. 745-746; t. II, lib. V, cons. CLXXI, coll. 770-772; t. II, lib. VI, cons. LIII, coll. 896-898; t. II, lib. VIII, cons. II-III, coll. 1014-1031; t. II, lib. VIII, cons. VI-VII, coll. 1044-1054; t. II, lib. VIII, cons. XIII-XV, coll. 1076-1089; t. II, lib. VIII, cons. XXIX, coll. 1130-1134; t. II, lib. VIII, cons. XLV, coll. 1168-1171; t. II, lib. VIII, cons. LXI, coll. 1208-1209; t. II, lib. VIII, cons. LXXX, coll. 1240-1242; t. II, lib. VIII, cons. LXXXIII, coll. 1245-1246; t. II, lib. VIII, cons. LXXXVI, coll. 1249-1250; t. II, lib. VIII, cons. XCV, coll. 1261-1262; t. II, lib. VIII, cons. XCIX-C, coll. 1267-1268; t. II, lib. VIII, cons. CXXI, coll. 1289; t. II, lib. VIII, cons. CXXIV, coll. 1291; t. III, lib. IX, cons. XXV, coll. 1359-1360.

¹³⁹ 14 ricorrenze, perlopiù tra il libro *Ius municipale* ed il libro *Ultima voluntates*. Ivi, t. I, lib. II, cons. V-VI, coll. 146-154; t. I, lib. II, cons. IX-XI, coll. 162-175; t. I, lib. II, cons. XV, coll. 185-189; t. I, lib. II, cons. XVII, coll. 192-194; t. I, lib. II, cons. XIX, coll. 196-199; t. I, lib. II, cons. XXI, coll. 201-203; t. II, lib. V, cons. LXXXV, coll. 623-624; t. II, lib. V, cons. CXXX, coll. 693; t. III, lib. IX, cons. LII, coll. 1486-1489; t. III, lib. IX, cons. LXI, coll. 1514-1516; t. III, lib. IX, cons. CXLIX, coll. 1741-1742.

¹⁴⁰ 4 ricorrenze, perlopiù nel libro *Contractus*. Ivi, t. II, lib. VIII, cons. LIV, coll. 1187-1194; t. II, lib. VIII, cons. LVI, coll. 1196-1197; t. II, lib. VIII, cons. LXXIV, coll. 1230-1232; t. III, lib. IX, cons. Lib. CXVIII, coll. 1691-1693.

¹⁴¹ Lesa maestà: ivi, t. II, lib. VII, cons. VI, coll. 150-154; t. II, lib. VII, cons. IX, coll. 162-168. Falsa moneta: t. II, lib. VII, cons. XII, coll. 175-178. Perduellio: t. II, lib. VII, cons. XIX, coll. 196-199. Stellionato: t. II, lib. VII, cons. XXV, coll. 207-209. Fellonia: t. I, lib. III, cons. XXXVI, coll. 354-360.

¹⁴² Ivi, t. II, lib. VII, cons. XXII, coll. 996-997; t. II, lib. VII, cons. XXIV, coll. 997-998; t. II, lib. VII, cons. XXVI, coll. 999-1000.

¹⁴³ Ivi, t. II, lib. VII, cons. XX, coll. 989-992; t. II, lib. VII, cons. XXIII, coll. 996-997; t. II, lib. VII, cons. XXVII, coll. 1000-1001; t. II, lib. VII, cons. XXVIII, coll. 1001.

¹⁴⁴ Ivi, t. II, lib. VII, cons. XXIX, coll. 1001-1004.

¹⁴⁵ Bigamia: ivi, t. I, lib. I, cons. XXI, coll. 80-82. Sacrilegio: ivi, t. I, lib. II, cons. LV, coll. 254-255. Ratto di meretrice: ivi, t. II, lib. VII, cons. XXI, coll. 993-994.

¹⁴⁶ Ivi, t. II, lib. VII, cons. XI, coll. 961-962.

¹⁴⁷ Ad esempio, in tema di successioni, cfr. ivi, t. II, lib. VIII, cons. XXII, coll. 1106-1110; t. III, lib. IX, cons. XXX, coll. 1365-1367.

¹⁴⁸ Ivi, t. II, lib. VII, cons. I, coll. 933-936; t. II, lib. VII, cons. III, coll. 937-938; t. II, lib. VII, cons. X, coll. 958-961; t. II, lib. VII, cons. XIII, coll. 964-967; t. II, lib. VII, cons. XV, coll. 971-974; t. II, lib. VII, cons. XVII, coll. 978-983.

¹⁴⁹ "In istis causis criminalibus non soleam meam proferre sententiam": ivi, t. II, lib. VII, cons. XXII, n. 1, col. 995.

sanguinaria¹⁵⁰: ciononostante, la sua trattazione riflette bene il periodo e, forse, se ne può desumere qualche tratto d'originalità scientifica finora inesplorato.

Se i *Responsa* sono lo specchio di un'epoca, bisogna però segnalare alcuni consulti che non si limitano ad essere un paradigma ma costituiscono veri e propri pezzi di Storia. Interrogato da prestigiosi clienti di tutta Europa, Alciato ebbe modo d'incidere su alcune delle più importanti vicende politiche dell'epoca. Lo fece a modo suo, da giurista: e ciò dimostra come, ancora nel secolo di Machiavelli e dei *politiques*, le questioni di potere si dirimessero anzitutto con strumenti giuridici. La controversia tra il Papa ed il Duca di Ferrara renitente alla guerra contro i Turchi¹⁵¹; la lunga causa tra i Savoia e i Gonzaga per le sorti del Monferrato, ove s'era estinta la linea maschile¹⁵²; la disputa tra Ferdinando d'Austria e Ulderico di Wurtemberg, reo di aver aderito alla Lega di Smalcalda¹⁵³; la lite tra il Principe vescovo di Trento e la Serenissima per la restituzione di Tignali, occupata durante la guerra¹⁵⁴; il processo tra il Langravio d'Assia ed il Conte di Nassau¹⁵⁵ e quello tra Enrico IV di Sassonia e la città di Goslar¹⁵⁶; l'omicidio di Alessandro Langosco su mandato del Vescovo di Pavia¹⁵⁷; le grane ereditarie dei Piccolomini¹⁵⁸ e persino degli Asburgo, laddove Maria d'Ungheria avanza pretese a discapito di un fratello come Carlo V¹⁵⁹; il nome dell'Imperatore che riecheggia nell'intera opera, cui fanno da contrappunto gli Sforza, i Gonzaga, gli Estensi, i Trivulzio, i Malvezzi, gli Uberti. I *consilia* schiudono le porte della grande Storia e lo fanno da un'angolatura particolare: tra le aride allegazioni del giurista emerge il grande travaglio del sec.XVI, che chiede di essere ricostruito contestualizzando

¹⁵⁰ “Cum causa læsæ maiestatis sit gravissima, quoties tale crimen sub aliquo Principe, seu tyranno contingit, solet auditoribus iis demandari, quia maiorem sevitæ, et feritatis habent opinionem, quique existimant, quanto crudelius procedant, tanto maiorem se erga Principem amorem ostentare”: Ivi, t. II, lib. VII, cons. VI, n. 1, col.946. Celebre anche la sua opinione circa l'abuso della pena capitale: “At hodie in pœnis mera carnificina est, et per leges municipales vel strangulantur, vel decollantur, vel exuruntur, vel mutilantur rei: qui si in opus publicum damnarentur, et perpetuam pœnam subirent, idcirco acriorem, et maiori cæteris exemplo essent, publiceque utilitatem aliquam afferentur”: A. Alciato, *De verborum significatione*, v.Capitalis pœna, in Id., *Opera omnia*, cit., III, fol.243.

¹⁵¹ Ivi, t. I, lib. III, cons. II, coll. 271-276.

¹⁵² Ivi, t. I, lib. III, cons. III, coll. 276-284; t. I, lib. III, cons. XXXII, coll. 351-352; t. I, lib. IV, cons. IV, coll. 372-387. Le dispute dinastiche costituirono materia di una significativa produzione consiliare: cfr. C. Valsecchi, *Principi e giuristi nell'Europa moderna: il contributo della giurisprudenza consulente nelle crisi dinastiche*, in “Rivista internazionale di diritto comune”, XXVIII (2017), pp. 75-139. Non di rado, s'intrecciano a questioni di diritto feudale: cfr. G. Giordanengo, *Consilia feudalia*, in M. Ascheri – I. Baumgärtner – J. Kirshner (curr.), *Legal Consulting*, cit., pp. 143-160.

¹⁵³ Ivi, t. I, lib. III, cons. XXXVI, coll. 354-360.

¹⁵⁴ Ivi, t. II, lib. V, cons. XVII, coll. 490-493.

¹⁵⁵ Ivi, t. II, lib. V, cons. CXI, coll. 658-666.

¹⁵⁶ Ivi, t. II, lib. V, cons. CXXXII, coll. 694-708.

¹⁵⁷ Ivi, t. II, lib. VII, cons. XX, coll. 989-992.

¹⁵⁸ Ivi, t. III, lib. IX, cons. XLIII, coll. 1338-1444.

¹⁵⁹ Ivi, t. III, lib. IX, cons. XLIX, coll. 1475-1479.

l'argomentazione scientifica nel fluire degli eventi. Per cause come queste, non è difficile recuperare notizie sui protagonisti, sulla materia del contendere e perfino sulle allegazioni contrarie¹⁶⁰.

Infine, alcuni pareri potrebbero dirci qualcosa su Alciato stesso e, in particolare, sulla sua posizione politica. La sua biografia testimonia un'originaria simpatia per la Francia, data la stima e i favori che lo legano a Francesco I; sono anni in cui il Ducato di Milano è posto sotto il controllo transalpino. Ma dal 1535, con l'affermazione asburgica, i rapporti con l'Imperatore dei due mondi s'intensificano¹⁶¹; lo stesso Filippo II, passando per Pavia, onora della sua visita il famoso professore. Dalla sua produzione dottrinale, apprendiamo uno spiccato interesse per il diritto pubblico tardoromano (*Adnotationes in tres posteriores libros Codicis, Rerum patriae libri*)¹⁶² che si traduce nell'ideale continuità tra Augusto e Carlo V (*De formula Romani Imperii*). Sul piano teorico, il Nostro sembra sposare concezioni moderate, ben distanti dall'assolutismo dilagante¹⁶³. Ciò non toglie che egli scrive in un'epoca convulsa e che si trova coinvolto in tante vicende scaturite dall'instabilità politica. I *Responsa*, perciò, costituiscono un banco di prova per testare il suo atteggiamento concreto. Che posizione assunse in quelle vertenze che videro coinvolto l'Imperatore, come giudice o come interessato? Quale tesi sostenne circa le spoliazioni compiute durante l'occupazione francese? E come si pronunciò in merito ai feudi assegnati da Gian Galeazzo Sforza e Ludovico il Moro? Su tali questioni, mantenne un orientamento univoco ed imparziale, o tradì un certo orientamento politico? Circa le sue posizioni più o meno assolutistiche, è possibile un'indagine a partire dalla voce *Princeps* dell'*Index locupletissimus* (ben 112 ricorrenze).

Forse, questi *consilia* non ci riveleranno mai cosa pensava davvero Alciato: per quella scissione tra l'aspetto dottrinale e quello forense, non è qui che afferriamo le sue idee più genuine. Ma è qui che possiamo scoprire davvero ciò che Alciato fece, per convenienza o per convinzione.

¹⁶⁰ Ad esempio, la controversa assegnazione del Monferrato vide intervenire – oltre ad Alciato – Rolando Dalla Valle, Mariano Socini jr., Filippo Decio, Pier Paolo Parisio, Jacopo Menochio e altri giuristi minori. Cfr. C. Valsecchi, *Principi*, cit., pp. 110-133.

¹⁶¹ In A. Alciato, *Responsa*, cit., t. II, lib. VIII, cons. V, col.1043 si firma “Iureconsultus, Comes et Consiliator Cesareae Maiestatis”.

¹⁶² A. Belloni, *L'Alciato e il diritto pubblico romano*, Città del Vaticano 2016.

¹⁶³ E. Spagnesi, *Tiberio Deciani*, cit., pp. 324-325. Nondimeno, alla sua indagine storico-filologica si deve un ridimensionamento della *iurisdictio* in favore dell'*imperium*. L. Mannori, *Per una preistoria della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in “Quaderni fiorentini”, XIX (1990), pp. 359-367.